SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Nobili, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05423)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Domenica Di Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05424)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Catia Galber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05425)*

DECRETO 17 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Stoev Andrey Zahariev, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05426)*

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elzbieta Jolanta Toronczak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere della gestione e dell'ingegneria dell'industria alimentare. *(12A05427)*

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Angela Arseniu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05428)*

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shkurti Joana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05429)*

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Francesca De Vuono, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05430)*

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Galimska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. *(12A05431)*

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Peviani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05432)*

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuhne Amelia Viviana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05433)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Dan Petre Olimpu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05434)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Halasz Stefan Ludovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05435)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Annunziata Nicola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05436)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Panyor Làszlò Mihàly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05437)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Korotkevich Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05438)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mesto Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05439)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Udrescu Adela Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. *(12A05440)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. De Girolamo Nicola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05441)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chaname Giovana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(12A05442)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vianello Irene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05443)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Zgheir Amir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05444)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Olivari Frank Valdemaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05445)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laenger Birgit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(12A05446)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Martano Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05447)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Altamura Celeste, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05448)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Platzer Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. *(12A05449)*

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Capilli Vittorio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05450)*

DECRETO 23 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05451)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Cocu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare. *(12A05452)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorella Montano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05453)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cerasela Tataru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(12A05454)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Wolfgang Fuchs, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05455)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Stromberg Sten Gunnar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05456)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bortolu Tania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05457)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Cavuoti Giuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05458)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Pasini Massimo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05459)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Orrù Arianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05460)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Tonfoni Manlio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05461)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shkurtaj Gelanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05462)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Viganò Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05463)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferri Maria Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05464)*

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bolocan Ludmila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05465)*

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Svitlana Zadorozhna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05466)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 febbraio 2012.

Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata, d'ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze con note n. 30370 e n. 30371 del 27 dicembre 2011 e relazioni tecniche allegate, con le quali, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: I - riduzioni delle dotazioni organiche del personale delle qualifiche di livello dirigenziale non generale, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della citata legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, *II)* - riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento per la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con il quale sono state individuate n. 61 posizioni di livello dirigenziale generale e n. 789 posizioni di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 2011, con il quale, tra l'altro, sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, individuando nella Tabella A i contingenti di personale delle aree nella seguente misura: n. 7.074 unità dell'area terza, n. 5.876 dell'area seconda e n. 592 dell'area prima, per un totale complessivo di n. 13.542 unità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 del medesimo decreto gli uffici di livello dirigenziale non generale, i dirigenti ad essi preposti ed il personale delle aree delle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che sono, pertanto, esclusi dal computo delle posizioni dirigenziali su cui operare la riduzione nonché dal computo della spesa di personale su cui calcolare il 10 per cento di riduzione prevista dalla citata normativa;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quello di cui alla Tabella B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge n. 148 del 14 settembre 2011, ferma restando la necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto richiesto dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 in complessive n. 61 unità, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti nel numero complessivo di 712 e le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 febbraio 2012

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Registro n. 3, foglio n. 110

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Qualifiche dirigenziali di livello non generale - Aree	Dotazione organica
Dirigenti 2° fascia	712
Area Terza	5.732
Area Seconda	6.252
Area Prima	661
Totale Aree	12.645

12A05834

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2012.

Attuazione dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero caseario», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi;

Visto, altresì, l'art. 7-*quinquies*, comma 2, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il quale stabilisce che l'utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse da impiegare;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)»;

Visto l'art. 33, comma 1, della predetta legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale è incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla citata legge n. 183 del 2011;

Visto il secondo periodo dell'art. 33, comma 1, della citata legge 12 novembre 2011, n. 183, che destina una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'art. 30, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 -come integrato dall'art. 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto l'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che ha ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

Visti gli articoli 14, comma 2-*bis*, 14-*bis*, comma 2, 25, comma 6 e 28, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con i quali il Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è stato ridotto per l'anno 2012 complessivamente di 109,5 milioni di euro;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale stabilisce che alle finalità indicate nell'elenco 3 di cui all'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente voce: «Interventi di carattere sociale di cui all'art. 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che ha ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

Considerato che si rende necessario procedere a una prima ripartizione delle predette risorse, nei limiti di 785 milioni di euro, tra le finalità individuate all'Elenco 3 allegato alla predetta legge 12 novembre 2011, n. 183;

Considerato di procedere alla ripartizione parziale delle risorse destinate dall'Elenco 3 previsto all'art. 33, comma 1, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Rilevato che il Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del predetto decreto-legge legge 10 febbraio 2009, n. 5, presenta le necessarie disponibilità finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse pari a 785 milioni di euro per l'anno 2012, di cui all'Elenco 3 previsto all'art. 33, comma 1, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ripartite tra le finalità ivi individuate con le modalità di seguito riportate.

2. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 103 milioni di euro, da destinare agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

3. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 130 milioni di euro, da destinare alla stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni:

quanto ad euro 19 milioni, sono utilizzati per la proroga delle attività di cui all'art. 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

quanto ad euro 110 milioni, sono utilizzati per le finalità di cui all'art. 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

quanto ad euro 1 milione, sono utilizzati per le finalità di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».

4. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, nell'ambito della voce «Ulteriori esigenze dei Ministeri»:

della somma di 6 milioni di euro, da destinare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le attività previste dall'art. 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali;

della somma di 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

5. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per le politiche giovanili, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

6. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 300 milioni di euro, da destinare ad investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato - Contratto di programma con RFI.

7. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 53 milioni di euro, per la professionalizzazione delle Forze armate - per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare».

8. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 120 milioni di euro, da destinare all'adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

9. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 10 milioni di euro, da destinare alle provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito.

10. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 3 milioni di euro, da destinare all'Unione italiana ciechi e ipovedenti.

11. È disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 50 milioni di euro, per interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.

Art. 2.

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 263.

12A05833

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2012.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

12A05813

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2012.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2012

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Considerato che il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova è stato colpito il giorno 20 maggio 2012 alle ore 4,00 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 21 maggio 2012, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

D'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia Romagna e Lombardia;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze – emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile – acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvedono, ciascuna per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

12A05977

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2012.

Determinazione, per l'anno 2011, dell'aliquota media del prelievo erariale unico da applicare singolarmente alla base imponibile maturata nell'anno d'imposta 2011 da ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6a), del T.U.L.P.S

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);

Visto l'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera h-*ter*), del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003 concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'articolo 39, commi 13 e 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che demanda all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di stabilire, con appositi decreti, le modalità di effettuazione della liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008»;

Visto l'articolo 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha disposto che «fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalità di assolvimento del Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;

Considerato che la raccolta conseguita nell'anno 2011 nel settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 6a) del T.U.L.P.S. in base alle comunicazioni acquisite dai Concessionari per il tramite del partner tecnologico Sogei è di € 29.729.195.804,33 (euro ventinovemiliardi settecentoventinovemilioni centonovantacinquemila ottocentoquattro/33);

Considerato che i dati sopra riportati sono stati trasmessi dal partner tecnologico Sogei con nota n. 2012/2952 del 9 marzo 2012 che ne ha curato l'elaborazione ai sensi del già citato articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, come riassunto nella tabella allegata;

Decreta:

Art. 1.

1. Sull'incremento della raccolta rilevata per l'anno 2011 (€ 29.729.195.804,33) rispetto a quella per l'anno 2008 (€ 21.465.761.265,97), pari ad € 8.253.434.538,36, sono applicati gli scaglioni di cui al citato decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, e ferma restando l'aliquota del 12,60% sulla parte di raccolta fino all'ammontare rilevato nel 2008, l'importo su cui applicare le percentuali relative ai singoli scaglioni è evidenziato nella tabella allegata.

Art. 2.

1. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 1 il Preu dovuto complessivamente dai concessionari, derivante dal totale delle somme dovute a titolo di imposta secondo i relativi scaglioni, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6a) del T.U.L.P.S. è pari ad € 3.612.808.622,48.

2. L'aliquota media da applicare alla raccolta di ogni concessionario è pari al 12,1524%.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 289

ALLEGATO

Raccolta 2008	Raccolta 2011	incremento
21.465.761.265,97	29.729.195.804,33	8.263.434.538,36

incremento percentuale	Raccolta 2008	Incremento raccolta	Raccolta 2011	Aliquota Preu	Imposta	Aliquota Preu 2011
-	21.465.761.265,97	-		12,6%	2.704.685.919,51	
15%		3.219.864.189,90		11,6%	373.504.246,03	
15% - 40%		5.043.570.348,46		10,6%	534.618.456,94	
Totale	21.465.761.265,97	8.263.434.538,36	29.729.195.804,33		3.612.808.622,48	12,1524%

12A05940

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 maggio 2012.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Misano Adriatico, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 40 a 50 unità e, per l'intero corso, a 150 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il D.M. 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'allegato 3 al D.M. 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.M. 1° maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Misano Adriatico (Rimini), via Massimo D'Azeglio 8, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del direttore generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al D.M. 4 agosto 2000;

Visto il D.M. 17 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 40 a 50 unità e per l'intero corso a 150 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 aprile 2012;

Decreta:

1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Misano Adriatico (Rimini), via Massimo D'Azeglio 8, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 40 a 50 unità e, per l'intero corso, a 150 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A05818

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pindarus 25 WDG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2011 dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PINDARUS 25 WDG contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Spinner 25 WDG registrato al n. 13166 con Decreto direttoriale in data 24 agosto 2008, modificato successivamente con decreto in data 1° luglio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Spinner 25 WDG;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva tebuconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PINDARUS 25 WDG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,250 - 0,500 - 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Sulphur Mills Ltd. - Gujarat (India).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15330.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

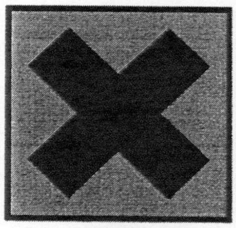
ALLEGATO

PINDARUS 25 WDG

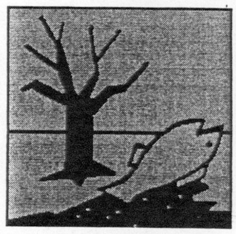
FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI
AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

- Tebuconazolo puro		**g 25**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL – Via G. Falcone n.13 -24126 Bergamo
Tel 035 328811

Stabilimento di Produzione: Sulphur Mills Ltd. – Gujarat (India)

Distributio da: NUOVA CONCIMER SRL - San Severino Marche (MC)

Autorizzazione Ministero della Salute n. ... del ...
Kg 0,250 / 0,500 / 1 / 5 Partita n.: vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO – PINDARUS 25 WDG è un fungicida triazolico ad attività sistemica. Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. La formulazione microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e sicuro l'impiego. PINDARUS 25 WDG può essere utilizzato sulle seguenti colture:
Melo, Pero:
- contro la Ticchiolatura *(Venturia spp.)* alla dose di 40-50 g/hl, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluanide, ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase del frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i tratta menti a 10-15 giorni. E' possibile impiegare PINDARUS 25 WDG anche curativamente, trattando entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro l'Oidio o "Mal bianco" alla dose di 40-50 g/hl.
- contro la "Maculatura bruna" del Pero alla dose di 50-75 g/hl.

Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino:
- contro la Monilia *(Monilia spp.)* e la Botrite alla dose di 50-75 g/hl intervenendo:
a) a cavallo della fioritura effettuando 1-2 trattamenti
b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza di 7 giorni
- contro il "Mal bianco" alla dose di 50-75 g/hl
- contro la Ruggine del Susino alla dose di 50 g/hl effettuando 1-2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.

Vite – contro l'Oidio alla dose di 40 g/hl ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.)
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo:
- contro l'Oidio alla dose di 50 g/hl trattando ogni 7-10 giorni.

Asparago: contro la Ruggine e la Stemfiliosi alla dose di 50 g/hl intervenendo ogni 7-10 giorni. Impiegare PINDARUS 25 WDG esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.
Frumento, Orzo:
PINDARUS 25 WDG si impiega alla dose di 1,0 Kg/Ha intervenendo:
a) contro il "Mal del piede" in fase di accestimento-levata
b) contro l'Oidio o "Mal bianco" , Ruggini *(Puccinia spp.)*, Rincosporiosi *(Rhynchosporium spp.)*, Elmintosporiosi, Septoria *(Septoria spp.)* dalla fase di inizio levata alla spigatura.
c) contro le Fusariosi della spiga *(Fusarium spp.)* in fase di piena fioritura

Tappeti erbosi:
- contro la *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctonia solani* e 1,5-2,0 g per 10 m^2 (1,5-2,0 kg/Ha). Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 MAR. 2012

COLTURE	PARASSITA	DOSE massima (g/hl formulato)	DOSE massima (g/Ha formulato)	TRATTAMENTI (numero massimo)	VOLUME D'ACQUA (Litri/Ha)
Melo	Ticchiolatura e Oidio	50	900	4	1.400-1.800
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	50 75	800 1.200	4	1.400-1.600
Pesco e Nettarine	Monilia, Botrite, Oidio	75	1.125	2	1.000-1.500
Albicocco	Monilia, Botrite, Oidio	75	1.125	2	1.200-1.500
Ciliegio	Monilia, Botrite	75	1.125	2	1.200-1.500
Susino	Monilia, Botrite, Ruggine	75 50	1.125 750	2	1.000-1.500
Vite	Oidio	40	400	4	1.000
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Carciofo, Asparago	Oidio	50	500	4	800-1.000
Asparago	Ruggini e Stemfiliosi	50	500	4	800-1.000
Frumento, Orzo	"Mal del piede", Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi		1.000	1	
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rizoctonia solani*		1.500-2.000	2	600-800

COMPATIBILITA' – PINDARUS 25 WDG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' – "Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici." Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 3 giorni prima del raccolto di Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Zucchino
- 7 per Carciofo, Cocomero, Melone, Pesco e Nettarine, Ciliegio, Albicocco, Susino
- 14 per la Vite
- 15 per il Pero
- 30 per Melo
Frumento e Orzo: trattamento fino alla fine della fioritura.
ATTENZIONE: non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Evitare che le donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....."
15 MAR 2012

12A05811

DECRETO 24 aprile 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki (ceppo SA 11).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 11) componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 11), fatta salva la presentazione ai sensi dell'art 3, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/95; e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 30 aprile 2019 fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dall'articolo 3 del sopra citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 11), i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 11).

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sola sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 11) ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva n. 2008/113/CE del 8 dicembre 2008 della Commissione:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	013159	ABLE	07/06/2006	CERTIS EUROPE B.V
2.	008320	DELFIN	15/06/1993	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./B.V.

12A05837

DECRETO 24 aprile 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki (ceppo SA 12).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 12) componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 30 aprile

2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 12), fatta salva la presentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95; e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 30 aprile 2019 fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dall'articolo 3 del sopra citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 12), i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 12).

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sola sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo SA 12) ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE del 8 dicembre 2008 della Commissione:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	011257	COSTAR WG	28/03/2002	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./B.V.

12A05838

DECRETO 24 aprile 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki (ceppo EG 2348).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi

di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki (ceppo EG 2348) componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki (ceppo EG 2348), fatta salva la presentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95; e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel regolamento (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 30 aprile 2019 fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dall'art. 3 del sopra citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki (ceppo EG 2348), i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki (ceppo EG 2348).

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotti fitosanitari a base della sola sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki (ceppo EG 2348) ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE del 8 dicembre 2008 della Commissione.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	008229	RAPAX	23/03/1993	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.
2.	011212	ITROX	22/02/2002	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.
3.	012887	WORMOX	11/12/2006	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.
4.	012888	LEPINOX PLUS	17/01/2007	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.
5.	013100	RAPAX PLUS	27/03/2007	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.

12A05839

DECRETO 10 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Deltasap».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DELTASAP contenente la sostanza attiva deltametrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Considerato che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione della sopracitata documentazione tecnica relativa al prodotto fitosanitario in questione, al fine di registrare il prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011 prot. 32942 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 17 novembre 2011 da cui risulta che l'Impresa Sapec Agro S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Deltasap fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setubal (Portogallo), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DELTASAP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250; L 1 – 3 – 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Sapec Agro S.A. Herdade de Praias – 2910-852 Setùbal - (Portogallo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15402.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DELTASAP

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)



Composizione:
Deltametrina pura 2,8% (= 25 g/litro)
Coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie e per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi adatti. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incendio usare sostanze secche, anidride carbonica, schiuma, polvere secca. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. (0039)-02 66101029

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-852 Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n...... del .....

Contenuto netto: 250 ml; 1 - 3 - 5 litri
Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 10 metri quando si tratta il melo. 20 metri quando si tratta l'olivo e 20 metri dai corpi idrici superficiali con fascia di rispetto vegetata quando si trattano colture erbacee.
- per la protezione degli artropodi non target osservare una fascia di rispetto di 5 metri dai terreni non coltivati.
- pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia, sintomatica e di rianimazione.
N B diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DELTASAP e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
(ml/100 l d'acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco, *Cydia pomonella* ml 30-50.
Viticoltura: contro tignole ml 40-60, cicaline, ml 30-50.
Olivicoltura: contro tignola (*Prays oleae*) e mosca delle olive ml 40-60.
Orticoltura (Brassicaceae – cavoli, lattuga e simili, zucchini, pomodoro, patata): contro dorifora della patata, lepidotteri, cavolaia e nottue 30-50 ml, afidi ml 50;
Cereali:
- **mais** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue ml 30, piralide e diabrotica ml 50.
- **altri cereali** (trattamenti primaverili-estivi): contro lepidotteri e afidi ml 30.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

10 MAG. 2012

Nocciolo: contro afidi 50 ml
Colture ornamentali in campo: contro afidi ml 50.

Diluire la dose indicata di **DELTASAP** in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

DELTASAP agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un opportuno Bagnante Adesivante. Per assicurare la migliore efficacia dei trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

COMPATIBILITA
DELTASAP non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione acida/alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di prodotto preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Non trattare durante la fioritura.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
- **30** GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU **CEREALI (escluso mais),**
- **7** GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU **OLIVE, PATATA, MELO, PERO E BRASSICACEAE** (CAVOLI)
- **3** GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO **SULLE ALTRE COLTURE.**

Attenzione da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

10 MAG. 2012

12A05835

DECRETO 10 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zoxium 240 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 17 ottobre 2007 presentata dall'Impresa Gowan Italia Spa, con sede legale in Faenza (RA), via Morgagni, 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Sar PC 20 contenente la sostanza attiva penconazolo;

Vista la successiva documentazione con la quale l'Impresa comunica di voler variare, in corso di registrazione, la composizione del prodotto fitosanitario in oggetto, sostituendo la sostanza attiva penconazolo con la sostanza attiva zoxamide;

Viste la convenzione del 14 dicembre 2011, tra il Ministero della salute e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Istituto di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione (ISAN), Facoltà di Agraria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 9 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva zoxamide, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 marzo 2014 in attuazione della direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Gowan Italia Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Considerato che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione della sopracitata documentazione tecnica relativa al prodotto fitosanitario in questione, al fine di registrare il prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 marzo 2012 prot. 10658 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 4, 12 e 24 mesi dalla sopra citata data del 29 marzo 2012;

Vista la nota pervenuta in data 30 marzo 2012 da cui risulta che l'Impresa Gowan Italia Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in questione in Zoxium 240 SC;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Zoxium 240 SC fino al 31 marzo 2014 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva zoxamide;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Gowan Italia Spa, con sede legale in Faenza (RA), via Morgagni, 68, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZOXIUM 240 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 marzo 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zoxamide nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 - 1-2,5 – 5 – 10 - 25.

Il prodotto è preparato nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sipcam Spa – Salerano sul Lambro (Lo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14062.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZOXIUM*240 SC

Fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della vite da tavola e da vino, della patata e del pomodoro

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione di ZOXIUM 240 SC:
Zoxamide* pura 21,8 % (240 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g 100



GOWAN ITALIA S.P.A
Via Morgagni 68 – 48018 – Faenza
Tel. 0546/629911

Gowan
l'affidabilità in agricoltura

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o confezionamento:
Sipcam SpA– Salerano sul Lambro (Lo)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Taglie: 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5- 1 - 2,5 - 5- 10 - 25 l Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Durante l'applicazione del prodotto in serra usare guanti adatti e tuta completa da lavoro. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Informazioni per il Medico
Zoxamide: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

*** ZOXIUM marchio registrato Gowan CIS**
**** ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan CIS**

MODALITA E DOSI D'IMPIEGO
ZOXIUM 240 SC è un antiperonosporico a base di *zoxamide*, s.a. appartenente al gruppo chimico delle benzamidi.
La s.a. ha elevata affinità con le cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta (foglie, grappoli e bacche) e assicura, dopo l'asciugatura del deposito, una elevata resistenza al dilavamento.
Vite da tavola e da vino: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare ml. 62,5 - 75 di prodotto ogni 100 litri di acqua (0,625 - 0,75 l/ha), con applicazioni di tipo preventivo ad intervalli di 8-10 giorni, al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Il prodotto è particolarmente efficace nella protezione dei grappoli e se ne consiglia l'impiego a partire già dalla fase dei grappolini visibili (prefioritura), utilizzando l'intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. **Applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo di azione** (ad es. a base di fosetyl-Al, dimetomorf, cimoxanil, metalaxil e metalaxil-m, mandipropamid ecc.), anch'essi alla dose consigliata in etichetta.
Un programma specifico di interventi antiperonosporici con ZOXIUM 240 SC, applicato nelle fasi più critiche per gli attacchi della botrite sul grappolo (*Botrytis cinerea*) consente, come effetto collaterale, il parziale contenimento anche di questa pericolosa malattia.
Patata: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*) impiegare ml. 62,5 - 75 di prodotto ogni 100 litri di acqua (0,625-0,75 l/ha). Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare a intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l'intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. **Applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo di azione** (ad es. a base di fosetyl-Al, dimetomorf, cimoxanil, metalaxil e metalaxil-m, mandipropamid ecc.), anch'essi alla dose consigliata in etichetta.
Pomodoro: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), Alternaria spp. impiegare ml. 62,5 - 75 di prodotto ogni 100 litri di acqua (0,625 - 0,75 l/ha). Iniziare i trattamenti, sia in serra che in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l'intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. **Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e sempre in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo di azione** (ad es. a base di fosetyl-Al, dimetomorf, cimoxanil, metalaxil e metalaxil-m, mandipropamid ecc.), anch'essi alla dose consigliata in etichetta.

Etichetta e foglio illustrativo

Note: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 5 m per la patata e 20 m per la vite e pomodoro.
Strategie antiresistenza: non applicare questo o altri prodotti contenenti *zoxamide* più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.
Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo di azione.
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: ZOXIUM 240 SC è generalmente compatibile con i prodotti di comune impiego, Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.
Fitotossicità: il prodotto nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l'intervento all'intero appezzamento.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite, 7 giorni per la patata e 3 giorni per il pomodoro.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......10 MAG. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 MAG. 2012

ZOXIUM*240 SC

Fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della vite da tavola e da vino, della patata e del pomodoro
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione di ZOXIUM 240 SC:
Zoxamide** pura 21,8 % (240 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g 100

GOWAN ITALIA S.P.A
Via Morgagni 68 – 48018 – Faenza
Tel. 0546/629911



Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o confezionamento:
Sipcam SpA, Via Vittorio Veneto, 81 – Salerano sul Lambro (Lo)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Taglie: 0,05 - 0,1 Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Durante l'applicazione del prodotto in serra usare guanti adatti e tuta completa da lavoro. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Informazioni per il Medico
zoxamide: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

*** ZOXIUM marchio registrato Gowan CIS**
**** ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan CIS**

12A05836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2012.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale C.I.G. di Sondrio.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto il decreto n. 49 del 20 novembre 1972, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. per l'esame delle domande di integrazione salariale a favore degli operai agricoli sospesi dal lavoro, di cui all'art. 14 L. n. 457/72;

Visto il decreto n. 5 del 23 giugno 2010, di nomina del sig. Guglielmo Zamboni quale componente supplente in rappresentanza della C.G.I.L. in seno alla Commissione di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 199 del 24 aprile 2012 con la quale l'Organizzazione Sindacale C.G.I.L. Camera del Lavoro Territoriale di Sondrio nomina per sostituzione il sig. Vittorio Boscacci nato a Sondrio il 3 dicembre 1967 quale componente supplente in seno alla Commissione Provinciale C.I.G. per l'esame delle domande di integrazione salariale a favore dei lavoratori agricoli.

Considerato che occorre procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Vittorio Boscacci è nominato componente supplente, in rappresentanza della Organizzazione Sindacale C.G.I.L. Camera del Lavoro Territoriale di Sondrio in seno alla Commissione Provinciale C.I.G. per l'esame delle domande di integrazione salariale a favore dei lavoratori agricoli.

Sondrio, 3 maggio 2012

Il direttore territoriale: PISANTI

12A05823

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2012.

Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Asti» in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio e le conseguenti disposizioni per il ripristino delle altre previsioni di cui al disciplinare modificato con il decreto 21 novembre 2011 e per l'aggiornamento del fascicolo tecnico della medesima DOP inviato alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, in particolare, le disposizioni transitorie di cui all'art. 31;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2011, con il quale ai sensi della richiamata normativa comunitaria e nazionale è stato modificato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del regolamento CE n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007;

Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 61/2010, concernente l'istituzione del Comitato nazionale vini DOP e IGP, quale Organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avente con funzioni consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione commerciale dei vini DOP e IGP;

Vista l'ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio con la quale, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dall'Azienda Agricola Castello del Poggio s.s., è stata sospesa l'efficacia del disciplinare di produzione così come modificato con il citato decreto ministeriale 21 novembre 2011;

Tenuto conto delle motivazioni della citata ordinanza cautelare n. 955/2012, in base alle quali «… il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, in particolare laddove la ricorrente lamenta un difetto di motivazione del provvedimento impugnato (decreto ministeriale n. 23395 del 21 novembre 2011), ciò alla luce delle risultanze che emergono nella fase istruttoria della procedura (vgs, in particolare, verbali delle riunioni del Comitato nazionale vini del 19 e 20 luglio, 5 ottobre e 15 novembre 2011); - che altresì, a fronte della presentazione della documentazione tecnica presentata ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 164 del 1992, non sembrano emergere elementi tali da confutare le risultanze delle relazioni redatte da esperti poste a corredo dell'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'Asti;»;

Considerato che il TAR Lazio ha fissato al 24 ottobre 2012 l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso in questione, ovvero in un'epoca che cade a stagione vendemmiale ultimata per le uve destinate a produrre i vini Asti DOCG e, pertanto, in attesa del definitivo pronunciamento del TAR Lazio, anche per la prossima vendemmia 2012 si dovrebbe applicare il disciplinare di produzione che esclude parte del territorio del Comune di Asti dalla zona di produzione delle uve della DOCG «Asti», arrecando così un grave pregiudizio economico alla ditta ricorrente, la quale potrebbe legittimamente richiedere al Ministero il risarcimento per i danni economici arrecati; analogamente altre ditte interessate alla produzione dei vini DOCG Asti potrebbero vantare gli stessi diritti riguardo alla mancata applicazione per la prossima vendemmia di alcune modifiche tecnico-produttive inserite nel disciplinare con il richiamato decreto 21 novembre 2011, oggetto della citata ordinanza sospensiva;

Ritenuto, a titolo di autotutela ed in accoglimento dei rilievi formulati nella predetta ordinanza del TAR Lazio, di riaprire il procedimento - a partire dalla fase giudicata non conforme (seppur in via cautelare) dal citato TAR - al fine di inserire parte del territorio del comune di Asti nella zona di produzione dell'omonima DOCG, mediante l'apporto dell'apposita modifica all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione dell'8 maggio 2012 dal Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla proposta di modifica della delimitazione della zona di produzione della DOCG «Asti», predisposta dal Ministero in conformità alle motivazioni di cui alla richiamata ordinanza del TAR Lazio;

Considerato che il ricorso e le motivazioni della richiamata ordinanza sono incentrati sull'esclusione di parte del comune di Asti dalla zona di produzione delle uve della DOCG in questione, mentre non entrano nel merito delle altre modifiche del disciplinare di produzione apportate con il citato decreto ministeriale 21 novembre 2012;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la conseguente modifica all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini DOCG Asti, rispetto al testo approvato con citato decreto 21 novembre 2011, nei termini sopra specificati, e nel contempo di far salve tutte le altre modifiche apportate al disciplinare di produzione in questione con il predetto decreto ministeriale 21 novembre 2011, così come aggiornato con il richiamato decreto ministeriale 30 novembre 2011 alla luce delle modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui alla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto altresì di disporre le conseguenti modifiche al fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007;

Decreta:

Art. 1.

1. In esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio, l'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», approvato con decreto ministeriale 29 novembre 1993 e successivamente modificato con i decreti richiamati in premessa, è sostituito per intero dal seguente testo:

«Art. 3 - (Zona di produzione delle uve)

1. Le uve designate nel presente disciplinare devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

in provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;

in provincia di Asti:

la parte del territorio del comune di Asti, come di seguito delimitata:

l'area compresa nella frazione di San Marzanotto e frazione Valle Tanaro è ubicata nella zona sud del comune di Asti, in aderenza alla tangenziale e al nuovo tratto autostradale Asti-Cuneo, e nell'area costituita dal bacino del fiume Tanaro. Può essere efficacemente individuata geograficamente ponendo come estremi di delimitazione la strada San Marzanotto che funge da collegamento in fondovalle fra la città di Asti e il comune di Isola d'Asti, la strada San Marzanotto che unisce il fondovalle con l'abitato di San Marzanotto Paese che prosegue poi percorrendo la zona denominata Serra San Domenica che da origine alla strada omonima, trasformandosi poi in strada Frazione Valletanaro in direzione del concentrico del Torrazzo e dalla strada Frazione Valletanaro che funge da collegamento fra località Torrazzo e il centro urbano di Asti e la strada per Isola d'Asti costeggiando la nuova bretella autostradale in direzione Alba-Cuneo. L'area compresa nella frazione Variglie è ubicata nella zona sud del comune di Asti, in aderenza all'arteria urbana di Corso Alba, che diventa poi Strada Provinciale n. 8 una volta passato l'abitato di Variglie e proseguendo in direzione di Revigliasco d'Asti, dalla strada Val del Rey in direzione e fino a lambire l'abitato di frazione Vaglierano nella parte più a

sud e dalla strada denominata strada Località Variglie, che funge sempre da collegamento fra i due nuclei frazionali, nella porzione più a nord. L'area compresa nella frazione Portacomaro Stazione Regione Poggio è ubicata nella zona nord-est del comune di Asti, lungo la direttrice verso Moncalvo e Casale Monferrato. Può essere efficacemente e chiaramente individuata geograficamente ponendo come estremi di delimitazione la strada di Località Poggio che si snoda parallelamente al corso del torrente Versa in direzione nord, la strada di Località Poggio che si snoda parallelamente al corso del Rio Rotta fino alla borgata denominata «Bodina», il confine comunale nella zona dove si ha la «confluenza» fra i territori comunali di Asti, Portacomaro e Calliano, il corso del Rio Gorgo (che si trasformerà più a valle nel Rio Rotta), il confine comunale nella parte più a nord verso il territorio del comune di Calliano e il confine comunale nella parte occidentale verso il territorio del comune di Castell'Alfero, che coincide per buona parte con la strada asfaltata denominata di Località Poggio;

l'intero territorio dei comuni di: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;

in provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei comuni di: Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.».

2. Fatta salva la modifica di cui al comma 1, è ripristinata l'efficacia del disciplinare di produzione della DOCG «Asti» così come modificato con il decreto ministeriale 21 novembre 2011 richiamato in premessa.

3. Al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del regolamento CE n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è inserita la modifica di cui al comma 1.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato con la modifica di cui al comma 3 saranno inoltrati alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del fascicolo tecnico della DOP «Asti» già trasmesso alla stessa Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A05840

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 maggio 2012.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012. (Ordinanza n. 1)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al soccorso ed all'assistenza alla popolazione, nonché all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità;

Rilevato, altresì, che a causa del terremoto sussiste la necessità di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire soccorso e assistenza alla popolazione;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna e Lombardia;

Dispone

Art. 1.

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, nonché degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile operano sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.

2. Il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia Romagna ed il Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia sono nominati responsabili dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione rispettivamente per le province di Bologna, Modena e Ferrara e per la provincia di Mantova. A tal fine, i predetti Direttori possono operare anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale, nonché avvalendosi del concorso delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome e delle organizzazioni nazionali di volontariato attivate dal Comitato operativo di protezione civile, ovvero dal Dipartimento della protezione civile.

3. L'attività di assistenza alla popolazione consiste nella fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell'organizzazione di servizi di trasporto pubblico e privato, nelle verifiche di agibilità degli edifici ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 e di altre strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità.

4. Per garantire le attività di cui al comma 3 i soggetti di cui al comma 2 sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero e all'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione.

5. I Direttori di cui al comma 2, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale, provvedono inoltre all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.

Art. 2.

1. Le spese derivanti dalle attività di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, nonché dalle eventuali attività di concorso ai soccorsi di cui all'articolo 1, comma 1 poste in essere da componenti non statuali realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso, sono liquidate dai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. Successivamente a detto termine i citati Direttori provvedono ad effettuare le suddette attività, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, sulla base di apposita richiesta, corredata da adeguata motivazione e dalla previsione di spesa massima.

2. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso dalle componenti statuali, gli oneri di natura straordinaria sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile previa rendicontazione delle spese sostenute. Successivamente a detto termine il rimborso viene corrisposto solo per interventi preventivamente autorizzati dal Dipartimento sulla base di idonea quantificazione.

3. Per le acquisizioni straordinarie di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori disposti in via d'urgenza ai sensi della presente ordinanza, le amministrazioni di cui all'articolo 1 provvedono ad inserire nei relativi atti negoziali apposite clausole volte all'accertamento della congruità della spesa anche *ex post* da parte dei propri uffici tecnici. Gli atti negoziali relativi conseguentemente dovranno contemplare la preventiva accettazione da parte dell'operatore economico, della predetta congruità, tenuto conto della straordinaria circostanza di modo, tempo e luogo in cui la prestazione è stata eseguita.

4. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori sono autorizzate a fare ricorso alle procedure di gara già espletate, anche oltre il limite di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed agli articoli 161 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché alle relative norme regionali attuative e, se necessario, a fare ricorso ad operatori economici utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto del criterio di economicità della spesa.

Art. 3.

1. I Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino alla data della verifica di agibilità effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, qualora la stessa non confermi l'inagibilità.

3. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 4.

1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore forfetarie per le prime 72 ore dall'evento, nonché 50 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle amministrazioni di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle predette attività, è riconosciuta una indennità forfetaria per le prime 72, pari al 10% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, nonché una indennità mensile, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 relativi alle prestazioni successive alle prime 72 ore dall'evento, sono autorizzati dal Dipartimento della protezione civile sulla base di un piano di impiego definito dai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2. Per il personale del Dipartimento della protezione civile il piano di impiego è definito dal Capo del Dipartimento.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile ed i Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività tecnico – scientifiche finalizzate alla gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria. A questi ultimi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, in misura corrispondente a quanto previsto per il personale appartenente all'area C del comparto Ministeri, debitamente documentate ai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, che provvedono al successivo pagamento.

2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato allo svolgimento, anche attraverso i centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011 n. 3593, di attività tecnico scientifiche di analisi delle fenomenologie in corso, finalizzate all'adozione di eventuali misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 7.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza per fronteggiare l'emergenza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, nel limite di euro 10.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, affidati ai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali agli stessi intestate.

3. Il trasferimento delle risorse alle contabilità speciali di cui al comma 2 avviene sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2. Al fine di velocizzare l'attività di liquidazione della spesa, in fase di prima applicazione può essere trasferito sulle contabilità medesime un acconto in misura determinata dal Dipartimento della Protezione Civile, il cui utilizzo da parte dei Direttori titolari delle contabilità speciali è comunque subordinato all'approvazione delle rendicontazioni di spesa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

12A06014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/01;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 1994 del 23.04.2012 dell'Ufficio Provinciale di Piacenza, con la quale è stata comunicato il mancato funzionamento del reparto servizi di pubblicità immobiliare causa adesione del personale allo sciopero indetto dalla CGIL nel giorno 20 aprile 2012;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 8 (prot. 324) del 27.04.2012 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sul mancato funzionamento del reparto di pubblicità immobiliare il giorno 20 aprile 2012 presso l'Ufficio Provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 20 aprile 2012 presso l'Ufficio Provinciale di Piacenza a causa dell'adesione del personale a sciopero regolarmente indetto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 4 maggio 2012

Il direttore regionale: BELFIORE

12A05812

UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA

DECRETO RETTORALE 4 maggio 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l'art. 2;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca emanato con decreto rettorale n. 0020723 del 19 dicembre 2007, e in particolare gli articoli 6, 8 e 9;

Visto il dereto rettorale n. 0003791/11 del 10 febbraio 2011, con il quale è stata istituita e nominata la commissione di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, e successive modifiche;

Vista la delibera con cui in data 10 ottobre 2011 la predetta commissione ha avanzato la propria proposta di statuto dell'Università adeguato alla legge n. 240/2010;

Vista la delibera con la quale in data 13 ottobre 2011 il consiglio di amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole sulla medesima proposta;

Vista la delibera con cui in data 17 ottobre 2011 il senato accademico ha approvato lo statuto dell'Università adeguato alla legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. n. 1018 del 24 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato le sue osservazioni sul predetto statuto dell'Università adeguato alla legge n. 240/2010;

Vista la delibera con cui il 23 aprile 2012 il consiglio di amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole sul testo definitivo dello statuto dell'Università adeguato alla legge n. 240/2010 in conformità alle predette osservazioni;

Vista la delibera con cui il 24 aprile 2012 il senato accademico ha approvato il medesimo testo definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

È emanato lo «Statuto dell'Università degli studi di Milano-Bicocca» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 maggio 2012

Il Rettore: FONTANESI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Capo I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1.

Principi generali

1. L'Università degli studi di Milano-Bicocca (d'ora in avanti: Università) è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica.

2. Fine dell'Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso l'attività di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore. Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo.

3. L'Università, partecipa, inoltre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

4. L'Università opera ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformità ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere e di orientamento sessuale; assicura inoltre pari opportunità sotto ogni profilo.

5. L'Università svolge le sue funzioni istituzionali in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della libertà dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali.

6. L'Università organizza al suo interno la valutazione del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, con particolare riferimento alla qualità della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali e internazionali. Si impegna a incentivare le strutture didattiche e di ricerca valutate positivamente e ad adottare politiche di riforma per quelle che ricevono una valutazione non positiva.

7. L'Università, anche attraverso il decentramento amministrativo, informa la propria azione all'osservanza dei principi di semplificazione, di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo. Impronta l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

8. L'Università partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonché con soggetti pubblici o privati.

9. L'Università include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione. L'Università appoggia e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilità dei propri studenti, dei ricercatori e del personale docente e tecnico-amministrativo, garantendo il pieno riconoscimento delle attività svolte all'estero. L'Università si impegna nella realizzazione di attività di studio e di insegnamento in lingua straniera.

Art. 2.

Libertà di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio

1. L'Università garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici e ne rende possibile la piena utilizzazione. Favorisce l'accesso ai finanziamenti e definisce le modalità di distribuzione delle risorse assegnate dal bilancio di Ateneo o provenienti da soggetti esterni.

2. L'Università promuove la collaborazione interdisciplinare e interateneo. Verifica la produttività scientifica e il corretto utilizzo delle risorse. Garantisce a professori e ricercatori periodi di attività destinati alla sola ricerca.

3. L'Università favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico, motivazione all'approfondimento e alla ricerca, confronto di idee. Garantisce la libertà di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione degli studi. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca, nel convincimento che la qualità della didattica dipenda strettamente dalla qualità della ricerca.

4. L'Università garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.

5. L'Università promuove ogni possibile iniziativa per rendere effettivo il diritto allo studio agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Predispone, in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio anche per gli studenti diversamente abili. Promuove e organizza attività di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. Favorisce e sostiene le attività organizzate e gestite dagli studenti intese a rendere più produttivo lo studio e a promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative. L'Università promuove altresì l'eccellenza e il merito fra gli studenti iscritti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.

Art. 3.

Codice etico

1. L'Università adotta un codice finalizzato a determinare i valori fondamentali della comunità universitaria, a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, a stabilire le regole di condotta nell'ambito della comunità.

2. Le regole sono volte a promuovere principi e valori fondamentali, a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale.

3. Sulle violazioni del codice etico decide il senato accademico su proposta del Rettore. A seconda della gravità della violazione, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

richiamo riservato;

richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo.

Qualora la violazione integri un illecito disciplinare prevale la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 19.

4. Il codice etico, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, è emanato con decreto del Rettore.

Art. 4.
Autonomia della gestione

1. L'Università gestisce in autonomia le attività necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali nei limiti della normativa vigente, in particolare predisponendo opportune regole sia per quanto riguarda le modalità di finanziamento sia per quanto riguarda le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Art. 5.
Fonti normative

1. In applicazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario, l'Università adotta i regolamenti interni, in particolare adotta a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e il regolamento di amministrazione e contabilità.

Capo II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 6.
Definizione

1. Gli organi di governo dell'Università sono il Rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Art. 7.
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di indirizzo e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed è responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni.

2. Il Rettore, in particolare:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attività e vigila sull'esecuzione delle rispettive delibere;

b) emana lo statuto e i regolamenti dell'Università, assicurando la loro osservanza e la raccolta in forma ufficiale;

c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo;

d) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

e) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, sentito il senato accademico;

f) impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attività;

g) vigila sul patrimonio, sul regolare funzionamento delle strutture e sulla corretta gestione dell'Ateneo;

h) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonché i diritti degli studenti;

i) procede, con propri decreti, verificata la legittimità degli atti relativi, all'assunzione dei docenti, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio;

j) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente secondo la normativa vigente;

k) firma gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione non sia affidata al direttore generale o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto delegati;

l) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;

m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

3. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed è nominato secondo la normativa vigente. Il mandato del Rettore dura sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, e non è rinnovabile.

4. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo;

b) ai ricercatori;

c) a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del dieci per cento;

d) ai rappresentanti degli studenti eletti negli organi di governo, nel nucleo di valutazione e nel consiglio degli studenti.

Il *quorum* per l'elezione del Rettore è costituito dal numero dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* e dalla percentuale relativa al numero complessivo del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente punto *c)*.

5. Le elezioni del Rettore sono indette con provvedimento del decano dell'Università almeno sei mesi prima della naturale scadenza.

6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, le elezioni sono indette dal decano dell'Università entro quindici giorni. La prima votazione è fissata non prima di quarantacinque giorni dalla cessazione. Il Rettore è eletto entro sessanta giorni dalla cessazione.

7. Il Rettore è eletto:

a) nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

b) nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto;

c) nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purché vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

In ognuna delle votazioni, si procede comunque allo spoglio dei voti.

8. È eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto chi ha maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Art. 8.
Pro-Rettore vicario, Pro-Rettori e delegati del Rettore

1. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario, scelto tra i professori ordinari che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di supplenza in tutte le sue funzioni nei casi d'impedimento o di assenza temporanei. In tutti i suddetti casi spettano al Pro-Rettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica.

2. Il Rettore può inoltre nominare, fra i professori di ruolo, suoi delegati con la qualifica di Pro-Rettore, per l'assolvimento di specifiche funzioni o particolari compiti.

3. Il Rettore può nominare fra i professori di ruolo, suoi delegati, con esclusivo potere di firma.

4. Il Pro-Rettore vicario, i Pro-Rettori e i delegati restano in carica per tutta la durata del mandato del Rettore che li ha nominati, fatta salva la possibilità di revoca in qualunque momento.

Art. 9.
Mozione di sfiducia

1. Una mozione di sfiducia al Rettore può essere proposta, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, da almeno un terzo dei componenti del senato accademico.

2. La mozione è messa all'ordine del giorno della prima seduta utile del senato accademico ed è votata a scrutinio segreto. Essa si intende approvata qualora ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

3. La votazione per la mozione di sfiducia è indetta dal decano dell'Università entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La mozione, se approvata, viene sottoposta al corpo elettorale costituito dagli aventi diritto all'elezione del Rettore secondo l'art. 7, comma 4. Si intende approvata qualora ottenga un numero di voti favorevoli superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché alla votazione abbiano partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto.

5. Nel caso di cui al precedente comma 4 il Rettore decade dalla carica. Il decano dell'Ateneo svolge l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Rettore ai sensi degli articoli 7, comma 6 e 57, comma 1.

Art. 10.
Senato accademico

1. Il senato accademico è organo che concorre alla definizione delle linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo. Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Svolge funzioni di coordinamento e raccordo con i dipartimenti e con le eventuali strutture di coordinamento didattico e ne dirime le eventuali controversie.

2. Il senato accademico formula proposte e pareri obbligatori, in particolare:

a) sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;

b) sull'offerta formativa annuale, i regolamenti didattici e i piani didattici, sentiti i dipartimenti e le scuole;

c) sull'attivazione, modifica, soppressione di corsi, sedi, scuole e dipartimenti;

d) sull'andamento e lo sviluppo delle attività di ricerca e sulla loro valorizzazione anche attraverso l'utilizzo di forme associative ai sensi dell'art. 40;

e) sulla determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, sugli esoneri e borse di studio e sui criteri per l'assegnazione delle medesime;

f) sull'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, presa visione delle relazioni predisposte dall'osservatorio per la ricerca e dal dipartimento di afferenza;

g) sull'attribuzione del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori.

3. Il senato accademico formula parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo, sul regolamento di amministrazione e contabilità nonché sull'incarico di direttore generale.

4. Il senato accademico approva il regolamento generale d'Ateneo e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti di didattica e di ricerca, compresi quelli delle scuole e dei dipartimenti, nonché il codice etico.

5. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, secondo le modalità di cui all'art. 9.

6. Il senato accademico è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) da dodici docenti di ruolo di cui quattro direttori di dipartimento, sei professori di ruolo e due ricercatori di ruolo, eletti da collegi elettorali corrispondenti a macroaree definite dal regolamento generale d'Ateneo in modo da rispettare le diverse competenze scientifico-disciplinari dei dipartimenti dell'Ateneo;

c) da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa vigente;

d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in unico collegio.

7. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, i componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. I componenti sono nominati con decreto del Rettore.

8. Partecipa alle sedute del senato accademico il Pro-Rettore vicario senza diritto di voto.

9. Partecipa altresì alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Art. 11.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico e di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico e nel rispetto delle prerogative delle strutture di didattica e di ricerca.

2. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico laddove previsto dal presente statuto, in particolare:

a) approva, su proposta del Rettore, il documento di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; determina le risorse finanziarie e di personale destinate alle strutture dell'Ateneo;

b) approva, su proposta del Rettore, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze;

c) delibera l'ammontare delle tasse e degli altri contributi universitari e stabilisce la quota da destinare alle esigenze dei corsi di studio;

d) delibera gli esoneri dalle tasse e dai contributi, l'importo delle borse di studio a favore degli studenti e degli assegni di ricerca, nonché le altre forme di contribuzione economica;

e) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;

f) approva l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi, sedi, scuole e dipartimenti;

g) attribuisce i corsi di studio, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato a ciascun dipartimento o a ciascuna scuola;

h) approva la partecipazione a forme associative destinate a potenziare le attività di ricerca;

i) approva la costituzione di centri di servizio di interesse dell'Ateneo;

j) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;

k) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di direttore generale;

l) adotta, ai sensi dell'art. 19 i provvedimenti disciplinari relativamente ai professori e ricercatori;

m) approva la proposta di chiamata da parte del dipartimento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. In caso di non approvazione motiva la delibera;

n) delibera sull'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, sulla base delle relazioni predisposte dall'osservatorio per la ricerca e dal dipartimento di afferenza e ai sensi del relativo regolamento;

o) delibera sull'attribuzione del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, sulla base delle segnalazioni pervenute da dipartimenti, scuole e osservatorio per la ricerca;

p) delibera, sentito il senato accademico l'inquadramento nel ruolo dei professori associati dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e sulla base della relazione trasmessa dall'osservatorio per la ricerca;

q) esprime parere, per gli aspetti di sua competenza, sui regolamenti di didattica e di ricerca, compresi quelli delle scuole e dei dipartimenti, nonché sul codice etico ai sensi dell'art. 3, comma 4;

r) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei casi in cui sia necessario attivare una procedura a evidenza pubblica;

s) approva, in coerenza con il documento di programmazione di cui alla lettera *a)*, il piano della performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e la conseguente relazione sulla performance;

t) approva l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa;

u) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) otto componenti, di cui cinque interni all'Ateneo e tre esterni all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale e scientifica di alto livello e di eventuali ulteriori requisiti determinati dal senato accademico;

c) due studenti eletti secondo la normativa vigente.

4. I componenti di cui al comma 3, lettera *b)* del presente articolo sono scelti dal senato accademico tra candidature presentate a seguito di avviso pubblico di selezione.

5. Le candidature, che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 3, lettera *b)*, per i componenti interni sono valutate e approvate dal senato accademico, e per i componenti esterni sono valutate dal Rettore e da un comitato tecnico di valutazione che lo coadiuva, e sottoposte al senato accademico per l'approvazione. Il senato accademico si esprime con voto palese. Il comitato è composto dai tre direttori di dipartimento ordinari più anziani nel ruolo, che non siano componenti del senato accademico.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari a partire dal 1° gennaio, ad eccezione degli studenti che restano in carica due anni. I componenti del consiglio sono nominati con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

7. La scelta dei componenti del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i generi.

8. Il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato e il direttore generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Art. 12.
Regolamento di funzionamento

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione adottano il proprio regolamento di funzionamento.

Capo III
ORGANI RAPPRESENTATIVI, CONSULTIVI E DI CONTROLLO

Art. 13.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti dell'Università, nonché alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi.

2. Il consiglio esprime parere:

a) sul regolamento didattico d'Ateneo;

b) sulla determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti;

c) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio.

3. Il consiglio può fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attività didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio.

4. Il consiglio è composto da ventuno rappresentanti, diciannove eletti in un collegio da tutti gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e due in un collegio da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università.

5. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente e il segretario.

6. Il consiglio resta in carica due anni e i componenti sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il Rettore garantisce al consiglio le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Art. 14.
Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il consiglio del personale tecnico-amministrativo è l'organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo con funzioni consultive e propositive, istituito al fine di promuovere il coinvolgimento, l'impegno e la partecipazione attiva del personale tecnico-amministrativo.

2. Il consiglio esprime parere:

a) sul documento di programmazione finanziaria annuale e triennale del personale dell'Università e lo trasmette al consiglio di amministrazione;

b) sui regolamenti di interesse per il personale tecnico-amministrativo;

c) sui piani generali di aggiornamento e formazione professionale e sulla qualità delle attività formative erogate.

3. Il consiglio, per lo svolgimento delle funzioni propositive dell'organo, può:

a) presentare al Rettore il piano della attività per le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali;

b) collaborare con altre istituzioni su progetti inerenti il personale tecnico-amministrativo;

c) presentare proposte di progetti di sviluppo al Rettore al consiglio di amministrazione e al senato accademico;

d) presentare documenti e proposte attinenti il benessere organizzativo;

e) proporre l'organizzazione di eventi istituzionali di divulgazione delle risultanze delle attività svolte.

4. Le strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie al consiglio per lo svolgimento delle proprie attività.

5. Il consiglio è composto da quindici rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in un collegio unico.

6. Il consiglio resta in carica tre anni accademici e i componenti sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il ruolo e le funzioni di presidente del consiglio sono assunti di diritto dal primo eletto tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ruolo e funzioni rispettivamente di vicepresidente e segretario sono disciplinati nel regolamento di funzionamento adottato dal consiglio.

Art. 15.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è l'organo dell'Università preposto alla valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative.

2. Il nucleo è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il senato accademico.

3. Il nucleo è formato da sette componenti, compreso il coordinatore, almeno quattro esterni all'Ateneo, di cui:

a) sei componenti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, almeno due dei quali esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;

b) uno studente eletto secondo la normativa vigente.

4. Il coordinatore del nucleo è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

5. Il nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.

6. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il nucleo adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario.

7. Il nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Università garantisce il supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Università, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

8. Il nucleo in particolare:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche ai sensi dell'art. 32;

b) verifica l'attività di ricerca svolta dalle strutture dell'Ateneo;

c) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

d) acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette una apposita relazione annuale al Ministero e ai competenti organi di valutazione nazionale;

e) redige annualmente una relazione sulle attività formative e di ricerca dell'Ateneo anche sulla base delle relazioni predisposte dai dipartimenti, dalle scuole e dalle commissioni paritetiche e le trasmette al Rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

f) valuta gli interventi e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;

g) valida la relazione sulla performance;

h) propone al consiglio di amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione della loro retribuzione di risultato;

i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

j) esprime parere vincolante sull'attivazione dei corsi di studio;

k) esprime parere sul bilancio di previsione;

l) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni;

m) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

n) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo;

o) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo.

Art. 16.
Osservatorio per la didattica

1. L'osservatorio per la didattica ha il compito di proporre agli organi di governo opportune metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, tradotti in piani annuali, e di promuovere azioni di miglioramento delle attività formative alla luce delle direttive del senato accademico e in conformità ai criteri elaborati a livello nazionale.

2. L'osservatorio, secondo quanto previsto dal comma 1 e tenendo conto delle valutazioni delle commissioni paritetiche, propone interventi per una razionale articolazione interna dei processi formativi e dei relativi servizi al fine di garantire la valorizzazione della qualità e dell'efficienza della didattica dell'Ateneo.

3. L'osservatorio è composto da otto docenti e dal presidente che è nominato dal Rettore. I componenti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico e con esperienza nella gestione e valutazione delle attività formative. Sono designati dal senato accademico e nominati con decreto del Rettore nel rispetto della rappresentatività delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo.

4. I componenti dell'osservatorio rimangono in carica tre anni accademici e il loro incarico è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 17.
Osservatorio per la ricerca

1. L'osservatorio per la ricerca promuove e coordina le attività di valutazione dell'attività scientifica e di ricerca dell'Ateneo, predisponendo con scadenza triennale, anche avvalendosi di esperti esterni, una relazione che è trasmessa al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione.

2. L'osservatorio opera sulla base delle direttive in materia definite dal senato accademico, utilizzando parametri accreditati a livello nazionale e internazionale. I criteri di valutazione e le modalità di applicazione sono definiti e resi pubblici prima dell'avvio delle attività di valutazione stesse.

3. L'osservatorio in particolare:

a) esprime un parere sull'attività scientifica dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano fatto richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi della normativa vigente;

b) segnala annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico i docenti dell'Ateneo che abbiano svolto una ricerca scientifica di particolare qualità, ai fini della ripartizione del fondo di Ateneo per la premialità;

c) trasmette al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività scientifica dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e siano candidati all'inquadramento nel ruolo dei professori associati, ai sensi della normativa vigente.

4. L'osservatorio è composto da dieci docenti e dal presidente nominato dal Rettore. I componenti, rappresentativi delle diverse aree scientifico-culturali presenti in Ateneo, sono scelti fra studiosi che si siano distinti per un'attività di ricerca di particolare valore tale da rispettare i criteri per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella loro area disciplinare, ai sensi della normativa vigente. Essi sono designati dal senato accademico e nominati con decreto del Rettore.

5. I componenti dell'osservatorio rimangono in carica tre anni accademici e il loro mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 18.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo, composto da esperti in materia giuridica e contabile, cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. Il collegio, in particolare:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;

c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Università, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio;

g) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;

h) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

3. Il collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; almeno due componenti effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni solari; possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.

5. Il collegio opera validamente nel plenum dei suoi componenti.

6. Ai componenti del collegio è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennità e di eventuali gettoni di presenza.

7. I componenti del collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università e dei centri autonomi di spesa.

8. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Università, i componenti del consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università e chi abbia liti pendenti ovvero attività contrattuali in corso con l'Università.

Art. 19.
Collegio di disciplina

1. L'Università istituisce un collegio di disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.

3. Il collegio è costituito da tre sezioni. Ciascuna sezione è costituita da tre componenti effettivi e da un supplente. La prima sezione è composta da tre professori ordinari con competenza a operare solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da tre professori associati con competenza a operare solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da tre ricercatori di ruolo con competenza a operare solo nei confronti dei ricercatori.

4. I componenti del collegio sono scelti dal senato accademico, con votazione riservata ai soli docenti e nominati con decreto del Rettore, devono essere in regime di tempo pieno, restano in carica per tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

5. Qualora il procedimento disciplinare riguardi professori di fascia diversa o professori e ricercatori le delibere sono assunte dalla sezione corrispondente alla fascia più elevata.

6. Il docente più anziano nel ruolo di ciascuna sezione assume le funzioni di presidente. In caso di seduta a sezioni riunite presiede il professore di fascia più elevata e più anziano in ruolo. In caso di assenza di un componente effettivo subentra il componente supplente della medesima sezione.

7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

8. Il procedimento disciplinare si svolge in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 20.
Comitato etico

1. Il comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignità, l'integrità, il benessere fisico e psicologico di esseri umani coinvolti in ricerche, nonché di evitare che vengano arrecate inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni. A tale fine, il comitato esprime pareri motivati su richiesta di singoli ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche. Il comitato può promuovere inoltre la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilità etica.

2. Il comitato si ispira ai criteri di valutazione specifici per le diverse aree disciplinari, accettati in sede internazionale e condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

3. Il comitato ha composizione multidisciplinare ed è costituito da sette esperti, di cui almeno uno in bioetica e uno in scienze giuridiche. Almeno un componente deve essere esterno all'Ateneo. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Rettore. Il comitato resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico.

4. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il segretario.

5. I componenti del comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attività. Il comitato esprime le valutazioni di propria competenza con completa autonomia di giudizio, senza accettare indicazioni o direttive da parte di alcun altro organismo interno o esterno all'Università.

Art. 21.
Comitato unico di garanzia

1. L'Università istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, allo scopo di favorire e dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parità per tutti coloro che lavorano e studiano nell'Università.

2. Il comitato esercita compiti di tutela e promozione della dignità della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunità mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilità, all'età.

3. Il comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attività di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Università, un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni favorendo il rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo. A tali fini il comitato può presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia.

4. Le modalità di costituzione del comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico e assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti sono scelti tra soggetti con adeguata preparazione, esperienza e attitudine maturate anche in organismi analoghi e nominati con decreto del Rettore.

5. Le norme di designazione dei componenti del comitato, la durata del mandato, i compiti specifici e le procedure per il suo funzionamento sono definiti, ai sensi della normativa vigente, dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 22.
Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario:

a) coordina e promuove le attività sportive a vantaggio degli studenti e del personale universitario;

b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e delle risorse economico-finanziarie a esso assegnate;

c) esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.

2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Rettore.

3. Il comitato è composto:

a) dal Rettore o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;

c) da due rappresentanti eletti degli studenti;

d) dal direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario;

e) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.

4. Il comitato resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni.

5. I suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.

6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività è affidata, secondo legge, al Centro universitario sportivo italiano mediante convenzione di durata quinquennale.

7. Il comitato dovrà presentare ogni anno una relazione sulle attività svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università.

8. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati secondo la normativa vigente, mediante apposite altre specifiche entrate di bilancio, nonché mediante altri eventuali finanziamenti a carico del bilancio universitario.

Art. 23.
Regolamento di funzionamento

1. Ciascun organo di cui al presente capo adotta un proprio regolamento di funzionamento che deve essere approvato dal senato accademico.

Capo IV
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA

Art. 24.
Dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative nell'ambito dell'Università.

2. Il dipartimento è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini e/o per metodo e dal personale tecnico-amministrativo a esso assegnato.

3. Fanno parte inoltre del dipartimento i titolari degli assegni di ricerca, gli iscritti alle scuole di specializzazione, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, i professori a contratto, i visiting professor e i visiting researcher.

4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo dipartimento.

5. Il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, così come indicate nel proprio progetto scientifico, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione, nel rispetto della libertà e dell'autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.

6. Il dipartimento sovrintende alle attività didattiche svolte dai propri professori e ricercatori nell'ambito dei corsi di studio ad esso affidati dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

7. Il dipartimento, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, gestisce i corsi di studio ad esso attribuiti.

8. Ogni dipartimento è tenuto a soddisfare, compatibilmente con le risorse disponibili e in collaborazione con gli altri dipartimenti e strutture dell'Università, le esigenze di docenza e di servizi riguardanti i corsi di studio e le attività formative dell'Ateneo.

9. In ogni dipartimento, qualora lo stesso non afferisca ad una scuola secondo quanto previsto dall'art. 28 , è costituita una commissione paritetica di docenti e studenti.

10. L'istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di un dipartimento avviene con decreto del Rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

11. La proposta d'istituzione di un dipartimento, motivata dai proponenti in conformità ad un progetto d'attività di ricerca e di didattica, anche interdisciplinari, deve offrire garanzie di coerenza e funzionalità rispetto ai fini scientifici indicati e ai potenziali obiettivi formativi e rispecchiare criteri d'economicità e d'uso razionale dei servizi e delle risorse.

12. Al dipartimento devono afferire almeno trentacinque tra professori di ruolo e ricercatori; almeno dodici di essi devono essere professori di ruolo.

13. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa di servizio, al dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.

14. Le domande di cambiamento di afferenza, che possono essere presentate solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni di permanenza presso lo stesso dipartimento, sono indirizzate al Rettore e deliberate dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e i dipartimenti interessati.

15. In caso di istituzione di un nuovo dipartimento, il consiglio elegge il direttore entro trenta giorni dalla sua costituzione.

16. Qualora venga a mancare il numero minimo di cui al comma 12 del presente art. o non sussistano più le condizioni per il funzionamento di un dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, assume le opportune deliberazioni o ne delibera la disattivazione.

17. Il dipartimento può costituire delle sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I professori di ruolo e i ricercatori che vi aderiscono, designano un coordinatore. Le eventuali sezioni sono organizzate secondo le modalità definite dal regolamento del dipartimento.

18. Il dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale ai sensi dello statuto, del regolamento generale d'Ateneo e del regolamento di amministrazione e contabilità. Il dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal consiglio di amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonché delle risorse di personale assegnate.

19. Il dipartimento, qualora non afferisca ad alcuna scuola, dispone di una struttura tecnico-amministrativa destinata al sostegno delle attività didattiche e di servizio agli studenti di competenza del dipartimento stesso, operante in stretta connessione, secondo le disposizioni del direttore generale, con l'area centrale di coordinamento dell'attività formativa.

20. Il dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità, svolge attività di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.

21. A ogni dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante parametri definiti dal senato accademico, che tengano conto del numero dei professori e dei ricercatori afferenti, della natura delle aree scientifico-disciplinari caratterizzanti il dipartimento, di specifici indicatori riguardanti la produttività e qualità dell'attività scientifica e didattica svolta, e del parere espresso dai diversi organi di valutazione. La dotazione finanziaria è integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.

22. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalità definite dal regolamento del dipartimento.

23. Al dipartimento sono assicurate le funzioni di un segretario amministrativo. I suoi compiti sono definiti nel regolamento di amministrazione e contabilità.

24. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del dipartimento sono contenute in un apposito regolamento predisposto dal consiglio del dipartimento, in conformità con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato dal senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.

25. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di dipartimento;

c) la giunta;

d) i consigli di coordinamento didattico;

e) la commissione paritetica.

26. La commissione paritetica è istituita presso il dipartimento solo qualora questo non afferisca ad alcuna scuola.

Art. 25.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le attività didattiche e di ricerca che fanno capo al dipartimento. Ha la responsabilità, in solido con il segretario amministrativo, della gestione finanziaria e amministrativa del dipartimento; è responsabile della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento; assicura il rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di dipartimento, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima seduta utile. Vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa e i regolamento dell'Ateneo gli conferiscono.

2. Il direttore predispone annualmente, in collaborazione con il segretario amministrativo, e sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento, il budget economico e il budget di investimento accompagnati da una relazione programmatica e una relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti.

3. Il direttore firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati nei limiti delle deleghe rettorali; adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo.

4. Il direttore verifica, secondo modalità previste dal regolamento generale d'Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo, l'assolvimento dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori.

5. Il direttore verifica il corretto assolvimento dei compiti assegnati al personale tecnico-amministrativo in accordo con le direttive formulate dal direttore generale.

6. Il direttore è eletto a scrutinio segreto dal consiglio di dipartimento ad eccezione della componente prevista dall'art. 26, comma 2, lettera *f)*, tra i professori ordinari del dipartimento, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, ed è nominato con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. L'elezione del direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Nel caso di indisponibilità di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. Le sedute del consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate e presiedute dal decano del dipartimento.

7. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce tutte le funzioni del direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Resta in carica per la durata del mandato del direttore salvo la facoltà del direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

8. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano esercita le funzioni di normale amministrazione fino alla nomina del nuovo direttore.

9. Il direttore, nell'espletamento dei suoi compiti, è coadiuvato da un segretario amministrativo, il cui incarico è conferito, all'interno del personale dell'Università, dal direttore generale, sentito il direttore del dipartimento.

Art. 26.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico.

2. Il consiglio è costituito:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al dipartimento;

b) dal segretario amministrativo;

c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore a tre;

d) da una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del dipartimento;

e) da una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca operanti presso il dipartimento;

f) dagli studenti eletti nella commissione paritetica del dipartimento nel caso in cui il dipartimento non afferisca ad alcuna scuola.

Il numero dei rappresentanti, la durata del mandato e le modalità di elezione sono fissate dal regolamento del dipartimento.

3. Il consiglio, in particolare:

a) delibera il regolamento del dipartimento che, approvato dal senato accademico, è emanato con decreto del Rettore;

b) approva la proposta di budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;

c) approva annualmente il piano, da sottoporre agli organi di governo, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'Ateneo, riguardante le linee di sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, di finanziamenti e di spazi;

d) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica;

e) propone al Rettore, sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori e ricercatori;

f) propone al consiglio di amministrazione la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori;

g) propone modalità o strutture di coordinamento tra più dipartimenti, anche interateneo, atte a potenziare le attività di ricerca;

h) istituisce un'apposita commissione, che, utilizzando criteri di merito, attribuisce mediante bando e valutazione comparativa dei candidati, gli assegni di ricerca attivati su fondi dell'Ateneo con delibera del consiglio di amministrazione;

i) dà pareri, trasmettendoli al Rettore, in merito alla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni;

j) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione, per quanto di sua competenza, di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi di tirocinio formativo attivo, anche in collaborazione con altri dipartimenti, interni ed esterni all'Ateneo;

k) istituisce i consigli di coordinamento didattico;

l) predispone, sulla base delle relazioni sulla valutazione della commissione paritetica e del nucleo di valutazione, l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui è responsabile da sottoporre al senato accademico per l'approvazione;

m) predispone, sentiti i consigli di coordinamento didattico, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali;

n) propone agli organi di governo il numero di posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato;

o) promuove e sostiene attività formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilità di studenti e docenti;

p) propone al senato accademico modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo statuto;

q) determina annualmente, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori, assicurandone un'equa ripartizione;

r) provvede, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo assegnate, ad attivare affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, secondo procedure previste dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti;

s) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi;

t) approva, con delibera motivata, le relazioni triennali dell'attività didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;

u) approva, e trasmette al Rettore, un rapporto annuale sulle attività svolte dal dipartimento;

v) adotta un proprio regolamento, approvato dal senato accademico ed emanato con decreto del Rettore.

Le deliberazioni previste nella lettera *c)* del presente comma, per quanto riguarda l'offerta formativa, e nella lettere dalla *i)* alla *s)* sono assunte d'intesa con il consiglio della scuola, ove costituita. Gli studenti del consiglio di dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nelle lettere dalla *j)* alla *p)* del presente comma.

4. La partecipazione alle deliberazioni concernenti i corsi di dottorato di ricerca sono riservate ai professori di ruolo e ai ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 27.
Giunta di dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dal regolamento del dipartimento.

2. Fanno parte della giunta il direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore, i presidenti dei consigli di coordinamento didattico gestiti dal dipartimento, da tre a sei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e il segretario amministrativo del dipartimento.

3. Il numero e la qualifica dei rappresentanti, le modalità di elezione e di funzionamento della giunta sono fissati dal regolamento del dipartimento.

4. Il mandato della giunta è triennale. I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 28.
Scuola

1. La scuola è una struttura di raccordo tra più dipartimenti, raggruppati per affinità disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione di servizi comuni, con il fine di assicurare alti livelli di qualità dell'offerta formativa e di efficienza ed efficacia nella sua erogazione.

2. La scuola è istituita, modificata e soppressa con decreto del Rettore su proposta del senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati e con delibera del consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca dei dipartimenti si affianchino funzioni assistenziali, i compiti relativi, sono assunti dalla scuola, ove istituita, secondo le modalità e i limiti concertati con la regione Lombardia, nell'ambito delle disposizioni statali in materia. È garantita l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. Il numero delle scuole è rapportato al carattere multidisciplinare delle attività dell'Ateneo, nei limiti fissati dalla legge.

5. Ogni dipartimento può afferire a una sola scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, sia autorizzato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, a far parte di una seconda scuola secondo le modalità previste nel regolamento generale d'Ateneo.

6. La scuola dispone di una struttura tecnico-amministrativa destinata al sostegno delle attività didattiche e di servizio agli studenti di competenza della scuola che opera in stretta connessione con l'area centrale di coordinamento dell'attività formativa e sulla base delle disposizioni del direttore generale; dispone altresì di risorse finanziarie assegnate per le stesse finalità dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

7. La scuola adotta un proprio regolamento che, approvato dal senato accademico, è emanato con decreto del Rettore.

8. La scuola è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

9. Sono organi della scuola:

a) il presidente;

b) il consiglio della scuola;

c) i consigli di coordinamento didattico;

d) la commissione paritetica.

Art. 29.
Consiglio della scuola

1. Il consiglio della scuola ha il compito di programmare, coordinare e gestire le attività didattiche dei corsi di studio affidati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ai dipartimenti afferenti alla scuola.

2. Il consiglio della scuola, in particolare:

a) propone al senato accademico e al consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni dei consigli di dipartimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio;

b) coordina le attività formative volte al conseguimento dei titoli di studio assicurandone l'efficacia, l'efficienza e la funzionalità, anche sulla base delle relazioni predisposte dagli organi di valutazione dell'Ateneo;

c) segnala ai consigli dei dipartimenti afferenti alla scuola e al senato accademico, al fine di consentire una corretta erogazione dell'attività didattica e per permettere il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle norme di legge, eventuali carenze di personale docente relative a specifici settori scientifico-disciplinari;

d) definisce annualmente, valutando e coordinando le proposte di programmazione dell'offerta formativa predisposta dai dipartimenti afferenti alla scuola, le attività didattiche dei corsi di studio di sua competenza e le trasmette al senato accademico per l'approvazione e per i relativi adempimenti normativi;

e) concorda con i dipartimenti interessati, sentiti i consigli di coordinamento didattico relativi, la definizione dei piani didattici e li trasmette al senato accademico;

f) valuta la congruità complessiva degli affidamenti ai docenti dei compiti didattici effettuati dai dipartimenti; in caso di rilievi, motivando l'istanza, può chiedere un riesame degli stessi;

g) provvede, sulla base delle risorse finanziarie allo scopo assegnate dal consiglio di amministrazione e sentiti i consigli di coordinamento didattico, ad attivare affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, secondo procedure previste dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti;

h) concorda con i dipartimenti interessati le attivazioni e le disattivazioni degli insegnamenti, anche a seguito della valutazione dei piani di studio presentati dagli studenti e tenuto conto delle proposte formulate dai consigli di coordinamento didattico;

i) gestisce i servizi comuni alle attività didattiche della scuola stessa e organizza attività formative propedeutiche e di sostegno;

j) propone agli organi di governo, sentiti i consigli di coordinamento didattico, il numero di posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato;

k) promuove e sostiene attività formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilità di studenti e docenti;

l) propone al senato accademico modifiche del regolamento didattico d'Ateneo;

m) predispone il regolamento della scuola che, approvato dal senato accademico, è emanato con decreto del Rettore.

3. Il consiglio della scuola è composto:

a) dal presidente della scuola;

b) dai direttori dei dipartimenti interessati;

c) da presidenti dei consigli di coordinamento didattico;

d) dal presidente della scuola di dottorato di ricerca afferente alla scuola;

e) da una rappresentanza dei responsabili delle attività assistenziali, ove previste;

f) da una rappresentanza dei componenti delle giunte di dipartimento;

g) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale e ai corsi di dottorato della scuola.

Il numero dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d) e)* ed *f)* del presente comma non deve comunque essere superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti interessati assicurando prioritariamente la presenza dei presidenti di consiglio di coordinamento didattico.

I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero non inferiore al quindici per cento dei componenti del consiglio della scuola.

Il regolamento della scuola disciplina la modalità di scelta dei componenti di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *f)* del presente comma.

Art. 30.
Il presidente della scuola

1. Il presidente della scuola:

a) rappresenta la scuola, convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno, il consiglio della scuola e dà esecuzione alle sue delibere;

b) sovrintende al corretto svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti coordinate e gestite dalla scuola;

c) è responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi della scuola;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dagli organi di governo e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il presidente è eletto a scrutinio segreto dal consiglio della scuola tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla scuola salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 4, ed è nominato con decreto del Rettore.

3. L'elezione del presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il mandato dura tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

Art. 31.
Consiglio di coordinamento didattico

1. Il consiglio di coordinamento didattico è la struttura preposta ad assicurare una più efficiente gestione:

a) di uno o più corsi di laurea della medesima classe o di classi affini per finalità formative;

b) di uno o più corsi di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per finalità formative;

c) di corsi di laurea e di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini per finalità formative.

2. Il consiglio di coordinamento didattico, in particolare:

a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del consiglio della scuola o del consiglio di dipartimento per l'organizzazione del corso o dei corsi dei quali ha la responsabilità;

b) coordina le attività didattiche dei corsi che vi fanno capo, sovraintendendo al loro funzionamento e verificandone annualmente l'efficienza e la funzionalità anche sulla base delle relazioni sulla valutazione predisposte dalla commissione paritetica e dal nucleo di valutazione;

c) propone ed esprime pareri sulla modifica degli ordinamenti didattici;

d) propone i regolamenti e i piani didattici dei corsi di studio;

e) avanza proposte sull'attivazione e la disattivazione degli insegnamenti di pertinenza;

f) organizza, qualora a ciò non provveda direttamente il dipartimento o la scuola, le prove di accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio;

g) delibera, su richiesta degli interessati, il riconoscimento dei titoli conseguiti e il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti;

h) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti;

i) propone l'istituzione di corsi integrativi agli insegnamenti ufficiali, di corsi di orientamento, di attività didattiche di sostegno e di recupero, di attività di apprendimento e perfezionamento linguistico e informatico e di attività di tirocinio;

j) formula proposte per la copertura, mediante affidamenti o contratti, degli insegnamenti vacanti;

k) formula proposte relative alle esigenze per il funzionamento della didattica e per l'organizzazione e il potenziamento dei servizi a essa connessi;

l) adotta il proprio regolamento che è emanato con decreto del Rettore;

m) svolge ogni altra funzione a esso attribuito dai regolamenti dell'Ateneo.

3. Il consiglio è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi facenti capo al consiglio, nonché da una rappresentanza degli studenti.

4. Per quanto riguarda i professori, anche a contratto, e i ricercatori, l'appartenenza al consiglio è limitata all'anno accademico o agli anni accademici durante i quali svolgono il loro compito didattico per il corso o i corsi coordinati dal consiglio stesso.

5. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al consiglio, sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a cinque.

6. I professori di ruolo e i ricercatori non appartenenti all'Ateneo, i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti concorrono ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute solo se presenti.

7. Il consiglio è presieduto da un presidente che sovrintende le attività del corso o dei corsi che fanno capo al consiglio.

8. Il presidente è eletto a scrutinio segreto tra i professori del consiglio, in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso, a maggioranza assoluta dei votanti purché abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

9. Il presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

10. Il regolamento del consiglio definisce a quale tipo di deliberazione può partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il consiglio stesso; in ogni caso, gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo quelle concernenti le persone dei professori e dei ricercatori.

11. Per procedere al coordinamento didattico di corsi di studio al cui funzionamento partecipino più dipartimenti, nel caso non si ritenga opportuna l'istituzione di un'apposita scuola o nel caso di dipartimenti appartenenti a più atenei, il senato accademico può autorizzare la costituzione di consigli di coordinamento didattico interdipartimentale o interateneo per i quali valgono, per quanto applicabili, le norme di cui ai commi precedenti.

12. Il consiglio di coordinamento didattico interdipartimentale o interateneo individua, sulla base dell'ordinamento didattico, gli insegnamenti da attivare, le esigenze strumentali e di servizi, e trasmette tali richieste ai dipartimenti interessati che, in accordo con il presidente del consiglio di coordinamento didattico in questione, provvedono a soddisfarle mettendo a disposizione le risorse necessarie e assicurando una copertura concordata degli insegnamenti da attivare o mediante l'assegnazione di compiti didattici a propri docenti o mediante l'attribuzione di affidamenti o contratti.

Art. 32.
Commissione paritetica

1. Presso ogni dipartimento, qualora non afferisca ad alcuna scuola, o presso ogni scuola, è istituita una commissione paritetica di docenti dell'Università titolari di insegnamenti o moduli nei corsi di studio interessati e studenti iscritti agli stessi corsi di studio competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

c) formulare parere sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

d) formulare pareri sull'ordinamento e il regolamento dei corsi di studio;

e) esprimersi in merito alla congruità tra il numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici; esprimersi in merito al carico didattico complessivo dei corsi di studio;

f) redigere annualmente un documento di valutazione delle attività formative da trasmettere al senato accademico e al nucleo di valutazione;

g) esercitare ogni altro compito a essa assegnato dalle norme vigenti e dal regolamento generale d'Ateneo.

2. La commissione è composta da una rappresentanza paritaria di docenti e di studenti in numero complessivo compreso fra sei e dieci secondo quanto deliberato dal consiglio di dipartimento o dal consiglio della scuola. I docenti sono nominati dal consiglio di dipartimento o dal consiglio della scuola. Gli studenti sono eletti, secondo la normativa vigente, nel loro ambito, dagli iscritti ai corsi di studio afferenti al dipartimento o alla scuola.

3. Il presidente della commissione è nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il vicepresidente è nominato, in maniera analoga, dai rappresentanti degli studenti.

4. I rappresentanti dei docenti durano in carica tre anni accademici, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

5. La commissione predispone il proprio regolamento di funzionamento che viene approvato dal consiglio di dipartimento o dal consiglio della scuola.

Art. 33.
Fondo per la premialità

1. Per incentivare e incrementare la qualità dell'offerta didattica, la ricerca scientifica e le attività gestionali oggetto di specifico incarico, è istituito un fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori a tempo pieno.

2. Il fondo è alimentato secondo le norme di legge e regolamentari e in particolare:

a) con fondi attribuiti dal Ministero all'Università in base alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dagli organismi nazionali a ciò deputati;

b) con la quota di scatti non attribuiti ai docenti in seguito a valutazione negativa.

3. Il fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con altri finanziamenti pubblici e privati. In tal caso con apposito regolamento possono essere previsti compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che partecipano alle attività citate.

4. I criteri per il funzionamento del fondo sono contenuti in un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

5. Il consiglio di amministrazione delibera la distribuzione sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 34.
Scuole di specializzazione

1. L'Università può istituire scuole di specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione di specialisti in settori professionali specifici, in conformità alla normativa vigente.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico, su proposta dei consigli dei dipartimento o dei consigli delle scuole interessati.

3. Organi della scuola di specializzazione sono il direttore e il consiglio della scuola di specializzazione.

4. Il direttore è eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del consiglio della scuola di specializzazione, tra i professori di ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è nominato con decreto del Rettore. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola di specializzazione; non può essere contemporaneamente direttore di altre scuole ed è rieleggibile.

5. Il consiglio è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi. I titolari di insegnamento e i professori a contratto della scuola di specializzazione sono designati dal consiglio del dipartimento o dal consiglio della scuola di riferimento.

6. Il consiglio detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

7. L'Università, nel caso di scuola di specializzazione dell'area sanitaria, si conforma, con appositi atti, alla normativa nazionale e regionale che disciplina i rapporti con il sistema sanitario nazionale.

8. Il consiglio della scuola di specializzazione adotta un proprio regolamento di funzionamento interno, approvato dal senato accademico, ed emanato con decreto del Rettore.

Art. 35.
Dottorato di ricerca

1. L'Università istituisce e organizza corsi di dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, anche a livello internazionale, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e attività professionali di elevata qualificazione.

2. I corsi di dottorato sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, su proposta di uno o più dipartimenti anche in collaborazione con altre università o enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica, anche esteri.

3. Il consiglio di amministrazione affida la gestione del dottorato di ricerca, all'atto della sua istituzione, al dipartimento o ai dipartimenti proponenti o, in caso di loro richiesta, alla scuola di afferenza.

4. Al fine di una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei dipartimenti interessati, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico, più corsi di dottorato possono essere strutturati in scuole di dottorato.

5. La scuola di dottorato ha il compito di coordinare e supportare le attività didattiche di dottorati affini, appartenenti a una macroarea scientifica. Salvaguardando le tematiche e le finalità specifiche di ciascun dottorato, organizza attività formative comuni ai differenti corsi, privilegiando gli aspetti interdisciplinari, l'acquisizione di competenze professionalizzanti e l'implementazione di processi di internazionalizzazione.

6. Le modalità di funzionamento dei dottorati di ricerca e delle scuole di dottorato, la composizione degli organi di gestione e le loro competenze, le procedure per la designazione dei coordinatori dei dottorati e dei presidenti delle scuole di dottorato e le durate dei rispettivi mandati sono definiti dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 36.
Alta formazione

1. L'Università ritiene proprio compito istituzionale promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata.

2. L'Università intende favorire l'alta formazione, oltre che con l'attivazione di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca, operando secondo la normativa vigente, anche mediante le seguenti forme:

a) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione;

b) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attività professionale e lavorativa di alta specializzazione;

c) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali;

d) corsi di tirocinio formativo attivo per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

3. Il senato accademico, anche sulla base delle richieste avanzate dai consigli di dipartimento o dai consigli delle scuole, propone al consiglio di amministrazione:

a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi;

b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione di eventuali borse di studio;

c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi.

4. I corsi sono promossi anche in collaborazione con altre università e centri di ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati.

5. Al fine della migliore organizzazione delle attività di alta formazione, l'Università può istituire eventuali idonee strutture amministrative.

Art. 37.
Esami

1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni e le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo.

2. La votazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione. Essi comunque non possono essere meno di due, tra i quali, con funzioni di presidente, il responsabile dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, un altro docente del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. Quando il numero dei commissari per gli esami di profitto sia ampliato in relazione al carico didattico, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni, nelle forme stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo, sotto la responsabilità del presidente della commissione, in presenza dello stesso o di altro componente della commissione che lo sostituisca.

3. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea magistrale è espressa in centodecimi.

4. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione è espressa in settantesimi.

5. L'Università garantisce la pubblicità delle prove orali e l'accesso, su richiesta, della valutazione di quelle scritte.

Art. 38.
Sedi all'estero

1. L'Ateneo, per le proprie iniziative didattiche e di ricerca, può costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera le modalità organizzative e gestionali.

2. Il responsabile di ciascuna sede, individuato tra i professori dell'Ateneo, è nominato con decreto del Rettore.

Art. 39.
Federazioni e fusioni

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, l'Università può valutare l'opportunità di attivare accordi con altri atenei anche allo scopo di pervenire a forme di federazione, seppure limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi, secondo le modalità della normativa vigente.

2. Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 40.
Partecipazione dell'Università a forme associative

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare l'istituzione o l'adesione dell'Università a:

a) centri di ricerca interuniversitari, finalizzati a svolgere attività di ricerca che si esplichi mediante progetti permanenti o di durata pluriennale in collaborazione tra docenti di università diverse;

b) centri di ricerca interdipartimentali, finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgano più dipartimenti dell'Università;

c) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione;

d) centri di servizio di Ateneo, finalizzati a sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi di supporto all'attività didattico-scientifica dell'Università, di particolare complessità e di interesse per più dipartimenti, scuole o strutture amministrative;

e) centri di servizio interuniversitari, aventi come finalità l'erogazione di servizi tecnico-scientifici utilizzati da più università.

2. L'Università, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, può partecipare a forme associative quali quelle di seguito elencate:

a) associazioni;

b) comitati;

c) fondazioni;

d) consorzi;

e) società consortili;

f) società di capitale;

g) enti di diritto pubblico.

3. La costituzione delle forme associative di cui al comma 2 del presente articolo e la partecipazione alle stesse è consentita solo qualora sia strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali. Le modalità di costituzione delle forme associative di cui al presente art. sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 41.
Rapporti con il sistema sanitario

1. Per il conseguimento delle finalità didattiche e scientifiche, l'Università svolge attività sanitarie assistenziali.

2. L'Università si avvale di appositi accordi e convenzioni che disciplinino i rapporti tra i dipartimenti interessati e le strutture socio-sanitarie pubbliche o private, per assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, dei laureati non medici, delle figure professionali sanitarie e di tutti coloro che operano nell'area sanitaria. Tali accordi e convenzioni non possono prevedere obblighi che pregiudichino le attività istituzionali universitarie, e devono garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

3. La scuola di area medica, se costituita, nonché altri dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei piani sanitari regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi consigli.

4. È prevista la possibilità di istituire dipartimenti universitari clinici, comprendenti anche unità operative ospedaliere, nei quali l'assistenza sanitaria sia attività istituzionale.

5. Per soddisfare specifiche esigenze formative del sistema sanitario, l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati, secondo quanto disciplinato dal regolamento generale d'Ateneo.

Capo V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 42.
Linee della gestione amministrativa

1. L'attività amministrativa e tecnica costituisce lo strumento organizzativo per lo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Università.

2. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la conseguente responsabilità personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Università, per assicurare correttezza, tempestività ed efficienza. L'Università conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara attribuzione delle singole responsabilità nella decisione e nell'esecuzione delle attività, nonché l'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza nei procedimenti amministrativi.

3. L'Università assume, quale principio organizzativo della propria attività amministrativa, il metodo della programmazione per obiettivi e per progetti.

4. L'Università cura il proprio patrimonio di professionalità amministrativa, gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro, sviluppino tale professionalità e ne consentano il riconoscimento.

Art. 43.
Forme dell'autonomia gestionale

1. Nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità, l'Università può, in particolare:

a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità o donazioni di qualsiasi natura e valore;

b) utilizzare il proprio nome e quello delle proprie strutture, nonché i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari;

c) stipulare transazioni;

d) partecipare a procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione di contratti per prestazioni di servizi, nei limiti della compatibilità e stretta strumentalità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali;

e) stipulare contratti di sponsorizzazione;

f) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni o il pagamento di penalità contrattualmente definite.

2. Le associazioni e le cooperative studentesche, aventi i requisiti definiti dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti, sono iscritte in un apposito albo. Esse collaborano con l'Università alla gestione delle attività culturali, di orientamento e di tutorato per gli studenti, nonché ad altri servizi per i medesimi.

3. L'Università si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative in modo da favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione a persone e istituzioni di ogni paese.

4. Ai fini di una migliore organizzazione dell'attività amministrativa, l'Università si avvale, per la gestione del contenzioso, di personale dipendente interno organizzato in apposite strutture, dell'Avvocatura dello Stato e di liberi professionisti.

Art. 44.
Professionalità del personale

1. Per realizzare i suoi fini istituzionali sulla base della partecipazione, dell'efficienza e della trasparenza amministrativa, l'Università definisce e mantiene aggiornata la propria struttura organizzativa in coerenza con lo statuto e la normativa vigente.

2. Tale struttura è recepita dal regolamento generale d'Ateneo ed è soggetta a periodica revisione secondo modalità stabilite dal regolamento stesso. In tale sede, nel rispetto della normativa vigente, sono inoltre fissate le modalità concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali dell'Università e le modalità per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, per la pubblicizzazione degli atti e per la valutazione dell'efficienza dell'attività svolta.

Art. 45.
Organizzazione e bilancio

1. Il bilancio dell'Università è unitario; esso rappresenta lo strumento atto a gestire le entrate e le spese dell'Università.

2. Il bilancio è strutturato in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale; a ciascun centro è attribuito un budget di spesa con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità.

3. La gestione è basata sui due momenti principali, quello della previsione, che ha funzione sia autorizzatoria sia di programmazione annuale e pluriennale, e quello della rendicontazione che riassume i risultati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.

4. Le modalità della gestione patrimoniale, finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'amministrazione è ordinata alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

6. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'amministrazione. Il direttore generale ne organizza gli uffici e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi di governo.

Art. 46.
Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

2. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il senato accademico.

3. Il direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. L'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni. L'incarico può essere revocato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il senato accademico, con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.

5. Il direttore generale in particolare:

a) collabora con il Rettore alla predisposizione del documento di programmazione triennale d'Ateneo, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle relative relazioni amministrative;

b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alle assegnazioni di personale tecnico-amministrativo;

c) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti;

d) propone le modifiche del regolamento di amministrazione e contabilità;

e) adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano la spesa nei limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità e vigila su di essa;

f) può assegnare ai dirigenti autonomi poteri di spesa per le attività di loro competenza nei limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità;

g) firma i contratti relativi a lavori, forniture e servizi stipulati in forma pubblica-amministrativa;

h) nomina i dirigenti; attribuisce loro gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti; definisce gli obiettivi attribuendo loro le risorse umane, finanziarie e materiali; ne verifica e controlla l'attività ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; può adottare il provvedimento di revoca dall'incarico in caso di risultato negativo della gestione amministrativa o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; può avocare gli atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessità e urgenza con provvedimento motivato;

i) assegna la funzione vicaria a un dirigente dell'Ateneo;

j) svolge le attività di gestione dei rapporti sindacali;

k) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o delegata dagli organi di governo.

6. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità ai criteri e parametri fissati dalla normativa vigente.

Art. 47.
Disciplina dell'attività per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'attività amministrativa, finanziaria e contabile è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità redatto secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e delle università.

2. L'Università prevede, nel rispetto della normativa vigente, adeguate forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile per i responsabili della gestione individuati nel regolamento di amministrazione e contabilità ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave.

3. L'Università può assumere, nel rispetto della normativa vigente, le spese di difesa legale per l'assistenza del personale docente e tecnico-amministrativo nei confronti del quale sia stato instaurato un procedimento di responsabilità civile, amministrativa o penale per quanto compiuto nell'espletamento dei compiti d'ufficio.

Art. 48.
Biblioteca d'Ateneo

1. La biblioteca d'Ateneo è un centro dotato di autonomia di ordinazione della spesa che ha lo scopo di conservare, sviluppare, valorizzare e gestire il patrimonio bibliografico e documentale e di metterlo a disposizione di docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti dell'Università nonché di chi ne faccia richiesta in conformità alle norme del regolamento della biblioteca stessa.

2. Organi di indirizzo di programmazione e di coordinamento della biblioteca sono:

a) il consiglio di biblioteca;

b) il presidente del consiglio;

c) le commissioni di area disciplinare;

d) ciascuno dei presidenti di commissione di area disciplinare.

3. Il consiglio è composto:

a) dal presidente;

b) dai presidenti eletti da ciascuna commissione tra i suoi componenti;

c) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla biblioteca;

d) da due rappresentanti designati con mandato biennale rinnovabile dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti.

4. I componenti del consiglio di biblioteca sono nominati con decreto del Rettore e, salvo quelli di cui al comma 3, lettera *d)* del presente articolo, restano in carica tre anni accademici rinnovabili.

5. Del consiglio fa inoltre parte, con diritto di voto, il direttore della biblioteca che è un dirigente di ruolo, con funzioni di segretario; egli ha il compito di dare attuazione agli indirizzi decisi dal consiglio stesso.

6. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno; approva le linee di indirizzo culturale e, nel rispetto dei principi indicati dal consiglio di amministrazione, approva le linee economico-gestionali delle attività della biblioteca.

7. Il presidente è eletto a scrutinio segreto, nella prima seduta, dai componenti del consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.

8. Le commissioni sono organi di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività di ciascuna area disciplinare della biblioteca; i loro componenti restano in carica tre anni accademici rinnovabili.

9. Ciascuna commissione è composta:

a) dal presidente di commissione eletto, nella prima seduta, dai componenti della stessa con le forme di cui al comma 7 del presente articolo;

b) dai componenti rappresentativi delle strutture didattiche e di ricerca afferenti alle singole aree, nominati dal Rettore sentito il senato accademico.

10. Ciascuna commissione è convocata e presieduta dal relativo presidente.

11. Il senato accademico, con apposita delibera, definisce le aree disciplinari e, per ciascuna di esse, il numero dei rappresentanti e le relative strutture di appartenenza.

12. Su proposta del consiglio, il regolamento della biblioteca è approvato dal senato accademico. Il regolamento stabilisce, tra l'altro, le norme di funzionamento del consiglio e delle commissioni di area, gli indirizzi per l'organizzazione della biblioteca e per il funzionamento delle eventuali articolazioni in diverse sedi, funzionali alla miglior fruizione dei servizi da parte degli utenti.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.
Decorrenza dell'anno accademico

1. L'anno accademico inizia il primo ottobre. Il calendario delle attività didattiche è definito annualmente dal senato accademico.

Art. 50.
Norme di funzionamento

1. Ciascuna seduta degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di funzionamento e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati. Per la validità delle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

2. I componenti, eletti o nominati, negli organi collegiali dell'Università che non partecipano a tre sedute consecutive degli organi di cui sono componenti decadono dalla carica.

3. Salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

4. Salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, le sedute sono verbalizzate a cura di un segretario designato secondo le norme dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo o dei regolamenti di funzionamento. I dispositivi delle delibere degli organi sono pubblici.

5. Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche.

Art. 51.
Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del Rettore che presiede entrambi gli organi e ad eccezione dei direttori di dipartimento eletti nel senato accademico;

b) essere direttore delle scuole di specializzazione;

c) rivestire alcun incarico di natura politica;

d) ricoprire l'incarico di Rettore, componente del senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del nucleo di valutazione e componente del collegio dei revisori dei conti di qualunque altra università;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e negli organi di valutazione nazionali.

2. Per la rappresentanza studentesca la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione non è cumulabile con la rappresentanza nel nucleo di valutazione, nel consiglio degli studenti, in eventuali organi delle strutture di raccordo e nelle commissioni paritetiche.

3. La carica di componente del nucleo di valutazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica dell'Università.

4. La carica di direttore di dipartimento non è cumulabile con le cariche di presidente di scuola, presidente di consiglio di coordinamento didattico e coordinatore di collegio dei docenti del dottorato di ricerca.

5. La carica di direttore generale è incompatibile con qualunque altra carica dell'Università.

6. I componenti esterni nel consiglio di amministrazione non devono aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione.

Art. 52.
Termine di svolgimento delle elezioni

1. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche e quelle conseguenti a cessazione anticipata dalla carica, si svolgono entro la scadenza del mandato.

Art. 53.
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato; esse si concludono non oltre il mese di giugno, fissandosi la data della prima votazione tra il quindici e il trentuno maggio. Le date delle votazioni sono fissate in giorni non consecutivi.

2. Le elezioni per il presidente di consiglio di coordinamento didattico, per il direttore di dipartimento, per il direttore di scuola di specializzazione e per il presidente della scuola sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

3. Le elezioni alle cariche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono indette dal decano, cioè dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

4. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Università sono indette dal Rettore, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

5. Le elezioni della componente studentesca sono indette dal Rettore, sentito il consiglio degli studenti, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

Art. 54.
Ineleggibilità

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture dell'Università è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università e non oltre il primo anno fuori corso.

3. Se non altrimenti indicato per tutte le cariche elettive dell'Università non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo nel caso in cui sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

Art. 55.
Candidatura obbligatoria

1. Per gli organi elettivi dell'Università di cui al capo II, per il consiglio del personale tecnico-amministrativo e per l'elezione del direttore del dipartimento, l'elettorato passivo è attribuito nel rispettivo collegio a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 56.
Votazioni

1. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo, la votazione è valida, se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Le designazioni elettive negli organi collegiali dell'Università avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.

3. In caso di parità di voti risulta eletto:

a) per i docenti, il più anziano nel ruolo, e in caso di parità, il più anziano anagraficamente;

b) per il personale tecnico-amministrativo, il più anziano di servizio presso l'Ateneo e in caso di parità, il più anziano anagraficamente;

c) per gli studenti, il più anziano anagraficamente.

Art. 57.
Cessazione anticipata del mandato

1. Nel caso in cui la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro riguardi il mandato di Rettore, di direttore di dipartimento, presidente di scuola, di direttore di scuola di specializzazione, di presidente di consiglio di coordinamento didattico, si provvede per il Rettore ai sensi dell'art. 7, comma 6; per tutti gli altri all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Nelle more della sostituzione, le funzioni vicarie, fino all'entrata in carica del subentrante, sono svolte dal relativo decano.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di cessazione anticipata dovuta a dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, i componenti eletti negli organi collegiali, sono sostituiti con elezioni suppletive.

4. Per le rappresentanze elette dagli studenti, il ricorso alle elezioni suppletive è comunque subordinato all'esaurimento delle graduatorie relative alle stesse.

5. I regolamenti d'Ateneo possono determinare i casi in cui i componenti che cessano in anticipo da uno degli organi elettivi disciplinati dal capo III, si sostituiscono esclusivamente attingendo alle graduatorie del medesimo.

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture autonome dell'Università, e quelle che regolano la cessazione anticipata delle rappresentanze dell'Ateneo negli organi previsti dalla normativa vigente, e in quelli degli organismi che l'Università può istituire ai sensi della stessa normativa anche in concorso con altri enti.

7. Nelle more delle sostituzioni compiute ai sensi dei commi precedenti, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo purché il numero dei componenti non risulti inferiore ai due terzi dei componenti dell'organo.

8. Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi del mandato ordinario degli organi collegiali.

Art. 58.
Durata del mandato dei componenti eletti negli organi collegiali e degli organi monocratici eletti in caso di cessazione anticipata

1. Nei casi indicati dall'art. 57, comma 1, ad eccezione della carica di Rettore e del presidente della scuola, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico in cui è avvenuta l'elezione.

2. Nei casi indicati dall'art. 57, comma 3, il mandato del subentrante negli organi collegiali dell'Università dura fino alla scadenza del mandato dell'organo.

Art. 59.
Indennità

1. Il Rettore, il Pro-Rettore, i direttori di dipartimento, i componenti del nucleo di valutazione, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i componenti del senato accademico e i componenti eletti o nominati nel consiglio di amministrazione percepiscono indennità fissate dal consiglio di amministrazione e non cumulabili tra loro.

2. Tali indennità sono deliberate in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui le indennità siano destinate ai componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entità è assunta dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il senato accademico.

Art. 60.
Modifica dello statuto

1. Possono avanzare proposte di revisione dello statuto il Rettore, il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il consiglio del personale tecnico-amministrativo, il consiglio degli studenti, i consigli di dipartimento e il personale professori di ruolo e ricercatori e il personale tecnico-amministrativo di ruolo.

2. La proposta, nel caso in cui sia avanzata dal personale, deve essere corredata da un numero di firme pari almeno al venticinque per cento dei professori di ruolo e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo di ruolo.

3. Le modifiche statutarie sono approvate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal senato accademico. Entrambe le delibere sono assunte dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61.
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Capo VII
NORME TRANSITORIE

Art. 62.
Disciplina transitoria per la durata in carica degli organi e delle cariche di Ateneo

1. Alla data di entrata in vigore del presente statuto è abrogato lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale, del 19 dicembre 2007, n. 020723, e successive modifiche.

2. Il Rettore resta in carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Tutti gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi previsti dallo statuto previgente restano in carica fino al momento dell'attivazione dei nuovi organi o cariche previsti dal nuovo statuto.

Art. 63.
Avvio delle procedure per il rinnovo degli organi collegiali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo statuto sono avviate le procedure per il rinnovo degli organi collegiali.

Art. 64.
Disposizioni sui limiti dei mandati

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di Rettore, di componente del senato accademico e componente del consiglio di amministrazione sono considerati anche i mandati già espletati o in corso, alla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di direttore di dipartimento non sono considerati i mandati precedenti, espletati o in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 65.
Istituzione e attivazione dei dipartimenti e delle scuole

1. In fase di prima applicazione, il Rettore, su delibera del consiglio di amministrazione in carica, sentito il parere del senato accademico esistente, e sentito il direttore amministrativo, ciascuno per quanto di sua competenza, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, con uno o più provvedimenti, decreta:

a) l'istituzione dei dipartimenti con i relativi progetti di attività didattiche e di ricerca e con l'indicazione delle strutture logistiche e strumentali assegnate, nonché la loro assegnazione alle macroaree di cui all'art. 71, comma 1;

b) le afferenze dei docenti e l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo ai dipartimenti;

c) la designazione dei segretari di dipartimento;

d) la definizione delle risorse finanziarie di competenza per la didattica e la ricerca provenienti dai dipartimenti in via di disattivazione;

e) l'istituzione delle scuole;

f) l'attribuzione dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca a ciascun dipartimento o a ciascuna scuola ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *g)*;

g) l'istituzione presso i dipartimenti o le scuole delle strutture amministrative per la gestione delle attività didattiche;

h) la data di attivazione dei dipartimenti stessi e di contemporanea soppressione delle facoltà e disattivazione dei dipartimenti esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto.

Art. 66.
Regolamento dei dipartimenti

1. In prima applicazione, i componenti di diritto del consiglio di dipartimento, entro trenta giorni dalla data del decreto di istituzione dei nuovi dipartimenti, predispongono, a stralcio, il regolamento di funzionamento relativo alla composizione elettiva del consiglio di dipartimento e lo trasmettono al senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto per l'approvazione.

Art. 67.
Elezione dei direttori di dipartimento

1. I direttori di dipartimento sono eletti dai consigli di dipartimento, entro sessanta giorni dalla data di istituzione dei nuovi dipartimenti.

Art. 68.
Consigli delle scuole

1. In prima applicazione la composizione di cui all'art. 29, comma 3 dei consigli delle scuole è definita dai direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola ed è approvata dal consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto previo parere del senato accademico.

Art. 69.
Attivazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione

1. Il senato accademico entra in carica non oltre il primo ottobre 2012. Il consiglio di amministrazione entra in carica non oltre il primo gennaio 2013.

Art. 70.
Chiusura delle operazioni amministrative e contabili

1. Il Rettore, su proposta del direttore amministrativo, definisce con proprio decreto le procedure per l'espletamento di tutte le attività finalizzate a completare le operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attività amministrative e contabili.

Art. 71.
Elezioni della componente docente nel senato accademico

1. In fase di prima applicazione e fino all'entrata in vigore del regolamento generale d'Ateneo, le elezioni dei dodici docenti di ruolo, di cui quattro direttori di dipartimento, sei professori di ruolo, due ricercatori di ruolo, componenti del senato accademico di cui all'art. 10, comma 6, lettera *b)*, si svolgono in quattro collegi costituiti dai professori e ricercatori di dipartimenti affini raggruppati nelle seguenti macroaree, alle quali competono i rappresentanti a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze: un direttore di dipartimento, tre docenti;

b) medicina e chirurgia: un direttore di dipartimento, un docente;

c) giuridica - economica - statistica: un direttore di dipartimento, due docenti;

d) sociale - psicologica - pedagogica: un direttore di dipartimento, due docenti.

2. I professori e i ricercatori di ogni macroarea votano, esprimendo una sola preferenza, per eleggere un direttore di dipartimento tra i direttori dei dipartimenti afferenti alla macroarea di loro pertinenza.

3. I professori e i ricercatori di ogni macroarea votano, esprimendo una sola preferenza, per eleggere i rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo tra i professori e i ricercatori di ruolo afferenti alla macroarea di loro pertinenza.

4. Risultano eletti i due ricercatori di ruolo che ottengono il maggior numero di voti indipendentemente dalla macroarea di appartenenza. Ognuno dei due ricercatori di ruolo è computato tra i rappresentanti della propria macroarea.

5. Per quanto riguarda i sei rappresentanti dei professori, risultano eletti per ogni macroarea coloro che hanno riportato il maggior numero di voti all'interno del proprio collegio fino al raggiungimento del numero previsto per ogni macroarea, tenendo conto di quanto riportato nel comma precedente.

6. In fase di prima applicazione, il senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto approva il regolamento elettorale per le elezioni dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti degli organi collegiali dell'Ateneo.

Art. 72.
Direttore generale

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del senato accademico, può conferire al direttore amministrativo in carica l'incarico di direttore generale facente funzioni fino alla scadenza e alle condizioni del contratto in essere.

Art. 73.
Durata dei mandati elettivi e nomine

1. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente statuto, i mandati elettivi e le nomine, ad eccezione della carica di Rettore e di presidente della scuola e delle rappresentanze studentesche, abbiano inizio in corso d'anno, lo scorcio di anno si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.

12A05650

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Fentanil Zentiva»

Estratto determinazione V&A n. 662 del 9 maggio 2012

Titolare AIC: Zentiva Italia Srl.

Specialità medicinale: FENTANIL ZENTIVA.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale FENTANIL ZENTIVA:

037609017 - "25 Mcg/H Cerotti Transdermici" 3 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609029 - "25 Mcg/H Cerotti Transdermici" 5 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609031 - "25 Mcg/H Cerotti Transdermici" 10 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609043 - "25 Mcg/H Cerotti Transdermici" 20 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609056 - "50 Mcg/H Cerotti Transdermici" 3 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609068 - "50 Mcg/H Cerotti Transdermici" 5 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609070 - "50 Mcg/H Cerotti Transdermici" 10 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609082 - "50 Mcg/H Cerotti Transdermici" 20 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609094 - "75 Mcg/H Cerotti Transdermici" 3 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609106 - "75 Mcg/H Cerotti Transdermici" 5 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609118 - "75 Mcg/H Cerotti Transdermici" 10 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609120 - "75 Mcg/H Cerotti Transdermici" 20 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609132 - "100 Mcg/H Cerotti Transdermici" 3 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609144 - "100 Mcg/H Cerotti Transdermici" 5 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609157 - "100 Mcg/H Cerotti Transdermici" 10 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

037609169 - "100 Mcg/H Cerotti Transdermici" 20 Cerotti In Bustina Kraft Paper/Pe/Al/Surlyn;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 16 maggio 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/R/71 del 18 ottobre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05841

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lonel»

Estratto determinazione V&A/ 649 del 27 aprile 2012

Specialità medicinale: LONEL.

Confezioni: 038802017/M - 1500 mcg compresse - 1 compressa in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Medimpex UK Limited.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0803/001/R/001.

Tipo di Modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lonel», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 5 maggio 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05842

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Con decreto n. 64 del 27 aprile 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions Srl - Via Nettunense km. 20,300 - Aprilia 04011 (LT), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

CALPHOS	FLACONE 250 ML	AIC 100094010
PYRANTEL	SOSPENSIONE ORALE 6% FLACONE DA 15 ML	AIC 100378013
PYRANTEL PAMOATO 20%	CONFEZIONI 4 BUSTE DA 25 G	AIC 100408018
NOVISPIR	FLACONE MULTIDOSE A T.P. DA 250 ML	AIC 101978029
GENTAGIL	FLACONE 500 ML AL 3%	AIC 102076039
GENTAGIL	FLACONE 10 ML AL 3%	AIC 102076066
SASEDINAS C.M.	ASTUCCIO DA 20 BOLI IN BLISTER	AIC 103253011
METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	SOLUZ. ORALE 0,4% FLACONE DA 30 ML	AIC 100371020
PRURITEC	2 BLISTER 8 COMPRESSE	AIC 102103013
TIAMFENICOLO 20% LIQUIDO	BOTTIGLIA DA 1 KG	AIC 103474019
TABLE GEL	BLISTER 8 COMPRESSE	AIC 102116023
KANAPEN	FLAC.POLV. + FLAC.SOLV.80 ML FORTIUS	AIC 102085038
KANAPEN	FLAC.POLV. + FLAC.SOLV.40 ML FORTIUS	AIC 102085053
TABLE GEL	BLISTER 96 COMPRESSE	AIC 102116011
DESAVITZOO	FLACONE 100 ML	AIC 102059021
APARD	FLACONE PE DA 1 L	AIC 103302028
CISTRYNOL	SCATOLA DA 5 FLACONI A T.P. DA 15 ML	AIC 102354038
NOVISPIR	FLACONE MULTIDOSE A T.P. DA 100 ML	AIC 101978017
KANAPEN	FLAC.POLV. + FLAC.SOLV.20 ML	AIC 102085014
STREKACIN	FLACONE 250 ML	AIC 102114016
APARD	FLACONE VETRO DA 50 ML	AIC 103302016
METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	SOLUZ. INETT. 0.5% FLACONE DA 10 ML	AIC 100371018
TONIVIT	FLACONE 500 ML	AIC 102120019
CALPHOS	FLACONE 500 ML	AIC 100094022
CISTRYNOL	SCATOLA DA 2 FLACONI A T.P. DA 15 ML	AIC 102354026
RANIGEL	FLACONE 125 ML SOLUZIONE INIETTABILE	AIC 100136011
GENTAGIL	FLACONE 250 ML AL 3%	AIC 102076015
DESAVITZOO	FLACONE 10 ML	AIC 102059019
TONIVIT	FLACONE 100 ML	AIC 102120021
CISTRYNOL	SCATOLA DA 10 FLACONI A T.P. DA 15 ML	AIC 102354040
GENTAGIL	FLACONE 100 ML AL 3%	AIC 102076041
DOXAPRAM CLORIDRATO 2%	SOLUZIONE INIETT. FLACONE DA 10 ML	AIC 100374014
CISTRYNOL	SCATOLA DA 1 FLACONE A T.P. DA 15 ML	AIC 102354014
TIAMFENICOLO 20% LIQUIDO	TANICA DA 5 KG	AIC 103474021
KANA SPRAY	CONTENITORE AEROSOL 200 ML	AIC 102086028

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05814

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Con decreto n. 63 del 27 aprile 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 P.O.Box 31 - Boxmeer 5830, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

PREVACUN NNT	**2 FLACONI DA 2 ML (2 DOSI) A TAPPO PERFORABILE**	**AIC 103278014**
INTERTOCINA	**FLACONE 1X5 ML**	**AIC 101879017**
NOBILIS MA5+CLONE 30	**FLACONI 10X2500 DOSI**	**AIC 101940029**
INTERTOCINA	**FLACONE 1X50 ML**	**AIC 101879031**
NOBILIS OVO-DIFTERIN	**SCATOLA FLACONI 10 X 1000 DOSI**	**AIC 101856033**
NOBILIS MA5+CLONE 30	**FLACONE 1000 DOSI**	**AIC 101940017**
PREVACUN NNT	**10 SIRINGHE PRECARICATE MONODOSE DA 2 ML (10 DOSI)**	**AIC 103278053**
MESALIN	**SCATOLA DA 10 FLACONI DA 5 ML**	**AIC 102355031**
NOBILIS AE 1143	**10 FLACONI DA 1000 DOSI**	**AIC 101861033**
PREVACUN NNT	**1 SIRINGA PRECARICATA MONODOSE DA 2 ML (1 DOSE)**	**AIC 103278038**
NOBILIS OVO-DIFTERIN	**FLACONE DA 1000 DOSI DI VACCINO + FLACONE DI DILUENTE STANDARD DA 13 ML**	**AIC 101856045**
NOBILIS OVO-DIFTERIN	**FLACONE 1000 DOSI**	**AIC 101856021**
MESALIN	**SCATOLA DA 5 FLACONI DA 5 ML**	**AIC 102355029**
NOBILIS AE 1143	**FLACONE DA 1000 DOSI**	**AIC 101861021**
NOBILIS TRE	**FLACONE 1000 DOSI**	**AIC 101919025**
NOBILIS OVO-DIFTERIN	**FLACONE 500 DOSI**	**AIC 101856019**
PREVACUN NNT	**5 SIRINGHE PRECARICATE MONODOSE DA 2 ML (5 DOSI)**	**AIC 103278040**
MESALIN	**SCATOLA DA 1 FLACONE DA 5 ML**	**AIC 102355017**
NOBILIS CORIZZA INATTIVATO	**FLACONE 1000 DOSI**	**AIC 101941019**
INTERTOCINA	**FLACONI 5X5 ML**	**AIC 101879070**
INTERTOCINA	**FLACONE 1X100 ML**	**AIC 101879094**
PREVACUN NNT	**1 FLACONE DA 10 ML (5 DOSI) A TAPPO PERFORABILE**	**AIC 103278026**
NOBILIS MA5+CLONE 30	**FLACONI 10X1000 DOSI**	**AIC 101940031**
NOBILIS AE 1143	**FLACONE DA 500 DOSI**	**AIC 101861045**

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05815

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylan» soluzione iniettabile

Provvedimento n. 327 del 17 aprile 2012

Specialità medicinale per uso veterinario TYLAN soluzione iniettabile.

Confezioni:

A.I.C. n. 100121021 - «200» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 100121033 - «200» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 100121045 - «200» flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: revisione dei medicinali per uso veterinario (decreto ministeriale 4 marzo 2005) - modifica tempo di attesa.

Si autorizza, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la modifica relativa al tempo di attesa esclusivamente per il latte della specie bovina da 72 ore (3 giorni - 6 mungiture) a 108 ore (4,5 giorni - 9 mungiture).

Modifica della denominazione del medicinale - si autorizza la modifica della denominazione del medicinale da «Tylan» a «Tylan 200».

Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compreso il controllo della qualità e il rilascio dei lotti - si autorizza la modifica del nome del sito di produzione, controllo della qualità e rilascio lotti del prodotto in oggetto da: Dista Products Limited Final product QC, Speke - Liverpool, UK Release a: Eli Lilly Speke Operations, Speke - Liverpool, Regno Unito.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Marek HVT Congelato».

Provvedimento n. 333 del 24 aprile 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC MAREK HVT CONGELATO vaccino vivo congelato in sospensione iniettabile contro la malattia di Marek nei polli, nella confezione: fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 103063018.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via A. Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto: variazione tipo II B.II.b.1.z: sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o la totalità del procedimento di fabbricazione ad eccezione del controllo e della liberazione dei lotti.

Variazione tipo II B.II.b.2.b)3: modifica della liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito.

Si autorizzano le variazioni tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernenti il trasferimento di tutte le fasi del processo produttivo compreso il controllo ed il rilascio dei lotti, presso l'officina di produzione IZO S.p.a. sita in Chignolo Po (Padova) - s.s. 234 km 28,2, in sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato IZO S.p.a., via A. Bianchi n. 9 - Brescia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05817

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione dell'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardisure Flavoured» 1,25, 2,5, 5 e 10 mg.

Nell'estratto del decreto n.1 del 12 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 29 del 4 febbraio 2012, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «CARDISURE FLAVOURED 1,25, 2,5, 5 e 10 mg Compresse per cani». Titolare A.I.C. Eurovet Animal Health B.V. con sede in Bladel (Paesi Bassi)

Laddove è scritto:

CARDISURE FLAVOURED 5 mg compresse per cani - Blister in ALU/ALU

Scatola con 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104323213

Scatola con 5 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104323225

Scatola con 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104323237

Scatola con 25 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104323249

CARDISURE FLAVOURED 10 mg compresse per cani - Blister in ALU/ALU

Scatola con 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104323290

Scatola con 5 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104323302

Scatola con 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104323314

Scatola con 25 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104323326

leggasi:

CARDISURE FLAVOURED 5 mg compresse per cani - Blister in ALU/ALU

Scatola con 4 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104323213

Scatola con 10 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104323225

Scatola con 20 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104323237

Scatola con 50 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104323249

CARDISURE FLAVOURED 10 mg compresse per cani - Blister in ALU/ALU

Scatola con 4 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104323290

Scatola con 10 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104323302

Scatola con 20 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104323314

Scatola con 50 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104323326

12A05820

Proroga smaltimento delle scorte del medicinale per uso veterinario «Caninsulin 40 UI//ml», sospensione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI), Via F.lli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini – codice fiscale 01148870155.

Considerate le motivazioni addotte dalla ditta e considerato che il farmaco veterinario rientra nella categoria dei salvavita i lotti delle confezioni del medicinale per uso veterinario «CANINSULIN 40 UI//ml» - A.I.C. numero 100123 - possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento n. 293 del 30 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2011 - senza ulteriore proroga.

12A05821

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bio B1+H120» - AIC n. 100026.

Decreto n. 61 del 26 aprile 2012

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «BIO B1+H120» AIC n. 100026, di cui è titolare l'impresa Merial Italia Spa, con sede in via Vittor Pisani 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05822

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 21 dicembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0007484/MA004.A007/CONS-L-35 dell'8 maggio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 21 dicembre 2011, recante: Tasso di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo dei trattamenti pensionistici in totalizzazione 2011.

12A05819

Comunicato relativo all'approvazione delle modifiche statutarie del Fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali «Fondoprofessioni».

Si rende noto che in data 27 aprile 2012 è stato emesso il D.M. 276\Segr D.G.\2012, recante «approvazione delle modifiche statutarie del Fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali "Fondoprofessioni"». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A05824

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 aprile 2012 del Ministero della salute, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Cristina Dumitrasc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 dell'11 maggio 2012).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato sia nel Sommario che a pag. 98 del sopra indicato supplemento ordinario, deve essere così sostituito: «Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Cristina Dumitrasc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale.».

12A05941

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-119) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100120523

€ 1,00